



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 90/18/CIR

**APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM
ITALIA PER L'ANNO 2017 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA,
TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE
TELEFONICA PUBBLICA FISSA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 maggio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, del 2 agosto 2007, recante “*Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 27/08/CIR, del 14 maggio 2008, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008”;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”;

VISTA la delibera n. 119/10/CIR, del 17 dicembre 2010, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”;

VISTA la delibera n. 229/11/CONS, del 28 aprile 2011, recante “Definizione dei prezzi per l’anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati”;

VISTA la delibera n. 117/11/CIR, del 12 ottobre 2011, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”;

VISTA la delibera n. 128/11/CIR, del 3 novembre 2011, recante “Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”;

VISTA la delibera n. 92/12/CIR, del 4 settembre 2012, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa”;

VISTA la specifica tecnica ST 769 Versione 1 – 2012 recante “Soluzioni tecniche di interconnessione in tecnologia a commutazione di pacchetto per servizi telefonici”;

VISTA la delibera n. 668/13/CONS, del 28 novembre 2013, recante “Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015”;

VISTA la delibera n. 52/15/CIR, del 20 aprile 2015, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP”;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (Mercati nn. 3a e 3b della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della Raccomandazione n. 2007/879/CE” ed, in particolare, le indicazioni ivi espresse circa il costo orario della manodopera approvato per gli anni 2015-2017;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 40/16/CIR, del 15 marzo 2016, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa*”;

VISTA la delibera n. 425/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante “*Identificazione e analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014, n. 2/2007 e n. 10/2003)*”;

VISTA la delibera n. 33/17/CIR, del 18 aprile 2017, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 relative ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa*”;

VISTA l’offerta di riferimento per l’anno 2017 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato, in data 23 novembre 2016, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della delibera n. 425/16/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia, del 23 novembre 2016, nella quale sono indicate le modalità con cui la stessa ha predisposto la suddetta offerta di riferimento 2017;

VISTA la delibera n. 182/17/CIR, del 6 novembre 2017, recante “*Procedimento concernente l’approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2017 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa*”;

VISTI i contributi inviati dall’Associazione italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITA in data 9 febbraio 2018 la società Wind Tre S.p.A.;

SENTITE in data 12 febbraio 2018 le società BT Italia, S.p.A., Fastweb S.p.A. e Vodafone S.p.A.;

SENTITA in data 29 marzo 2018 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la delibera n. 34/18/CIR, del 15 febbraio 2018, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2017*”;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SOMMARIO

1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E AMBITO DI APPLICAZIONE	7
1.1. L'analisi di mercato.....	7
1.2. Le tariffe di interconnessione per l'anno 2017	9
1.3. La de-regolamentazione dei servizi accessori residuali	9
1.4. Ambito di applicazione del presente procedimento	9
2. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2017 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO E AI SERVIZI ACCESSORI	10
2.1. I servizi di terminazione, raccolta e transito TDM e VoIP	10
2.2. I servizi accessori	10
3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2017 DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO.....	11
3.1. Terminazione, raccolta e transito.....	11
3.1.1. Le considerazioni dell'Autorità	11
4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER L'ANNO 2017.....	13
4.1. Metodologia di valutazione dei prezzi.....	13
4.1.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	13
4.1.2. Le osservazioni degli operatori	13
4.1.3. Le valutazioni dell'Autorità	14
4.2. Kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP alla rete di Telecom Italia	17
4.2.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	17
4.2.2. Le osservazioni degli operatori	19
4.2.3. Le valutazioni dell'Autorità	20
4.3. Kit di interconnessione in tecnologia VoIP/IP alla rete di Telecom Italia.....	20
4.3.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	20
4.3.2. Le osservazioni degli operatori	21
4.3.3. Le valutazioni dell'Autorità	22
4.4. Moduli CAC	23
4.4.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	23
4.4.2. Le osservazioni degli operatori	24
4.4.3. Le valutazioni dell'Autorità	25



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4.5. Surcharge per il servizio di raccolta da telefonia pubblica	25
4.5.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	25
4.5.2. Le osservazioni degli operatori	26
4.5.3. Le valutazioni dell'Autorità	27
4.6. Utilizzo dei kit (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell'operatore terzo (kit reverse)	29
4.6.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	29
4.6.2. Le osservazioni degli operatori	30
4.6.3. Le valutazioni dell'Autorità	31
4.7. Servizi di emergenza e pubblica utilità	37
4.7.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	37
4.7.2. Le osservazioni degli operatori	38
4.7.3. Le valutazioni dell'Autorità	38
4.8. Servizio di raccolta per il traffico Internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1	39
4.8.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	39
4.8.2. Le osservazioni degli operatori	42
4.8.3. Le valutazioni dell'Autorità	42
4.9. Servizio di raccolta forfetaria (FRIACO)	43
4.9.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	43
4.9.2. Le osservazioni degli operatori	43
4.9.3. Le valutazioni dell'Autorità	44
4.10. Carrier Preselection, attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni	44
4.10.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	44
4.10.2. Le osservazioni degli operatori	46
4.10.3. Le valutazioni dell'Autorità	46
4.11. Fatturazione conto terzi	46
4.11.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	46
4.11.2. Le osservazioni degli operatori	47
4.11.3. Le valutazioni dell'Autorità	48
4.12. Portabilità del numero tra operatori (Number Portability)	51
4.12.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR	51
4.12.2. Le osservazioni degli operatori	51
4.12.3. Le valutazioni dell'Autorità	52



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. ULTERIORI ELEMENTI EMERSI NELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA.....	54
5.1. Contributo per configurazione nuove fasce di prezzo	54
5.1.1. Le osservazioni degli operatori	54
5.1.2. Le valutazioni dell'Autorità	54
5.2. Ripubblicazione dell'offerta di riferimento.....	55
5.2.1. Le osservazioni degli operatori	55
5.2.2. Le valutazioni dell'Autorità	55



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. L'analisi di mercato

1. Con delibera n. 425/16/CONS, del 16 settembre 2016, l'Autorità ha adottato il provvedimento finale di analisi dei mercati dei servizi di interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa identificando i seguenti mercati rilevanti:

- a) il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa;
- b) i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa;
- c) il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa.

2. La delibera n. 425/16/CONS ha disposto che:

- a) nel mercato dei servizi di raccolta non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato;
- b) nei mercati dei servizi di terminazione su singola rete fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa;
- c) il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* e, pertanto, sono revocati gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 180/10/CONS.

3. Di seguito sono richiamate le principali misure adottate dalla delibera n. 425/16/CONS.

Obbligo di accesso (art. 7)

4. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse di rete necessarie alla fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'art. 19, ai commi 1 e 2, della delibera n. 425/16/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Obbligo di trasparenza (art. 8)

5. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi. Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.

6. L'offerta approvata ha validità a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'offerta. Nelle more dell'approvazione dell'offerta di riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

Obbligo di controllo dei prezzi e relative condizioni attuative (artt. 11 e 24)

7. I prezzi dei servizi di raccolta e di terminazione forniti da Telecom Italia sono fissati ad un livello di costi efficienti e sono determinati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom up*.

8. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i prezzi dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione offerti da Telecom Italia, calcolati mediante l'applicazione del modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) approvato dall'Autorità con delibera n. 668/13/CONS, sono riportati nella tabella seguente.

	2017	2018	2019
Raccolta	0,130	0,111	0,097
Terminazione	0,043	0,043	0,041

Tabella 1 – Tariffe dei servizi di raccolta e terminazione forniti da Telecom Italia

9. I prezzi dei servizi accessori e aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione offerti da Telecom Italia sono determinati attraverso il meccanismo dell'orientamento al costo sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'offerta di riferimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Disposizioni transitorie (art. 27)

10. La revoca degli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 180/10/CONS nei mercati dei servizi di inoltro e transito delle chiamate telefoniche su rete fissa entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 425/16/CONS.

11. La revoca dell'obbligo in capo a Telecom Italia di fornire i servizi di raccolta *Flat Rate Internet Access Call Origination* (FRIACO), i servizi di raccolta con modalità di consegna DSS1 ed i *kit* d'interconnessione a 155 Mbit/s entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 425/16/CONS.

1.2. Le tariffe di interconnessione per l'anno 2017

12. Le condizioni economiche per il 2017 relative ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate sono quelle fissate dalla delibera n. 425/16/CONS e riportate al punto 8.

13. Con riferimento al servizio di transito distrettuale, non più soggetto a regolamentazione a partire dal 15 ottobre 2017, l'Autorità, in continuità con quanto approvato per l'anno 2016 con delibera n. 33/17/CIR¹, continuerà ad applicare fino a tale data le condizioni economiche definite nella delibera n. 668/13/CONS per il periodo successivo al 1° luglio 2015.

1.3. La de-regolamentazione dei servizi accessori residuali

14. La delibera n. 425/16/CONS revoca gli obblighi di fornitura dei servizi di raccolta FRIACO, raccolta con modalità di consegna DSS1 e fornitura dei *kit* di interconnessione a 155 Mbps dopo 12 mesi dalla pubblicazione della stessa delibera, ossia dal 15 ottobre 2017. Ne consegue che, ai fini del presente procedimento, fino al 14 ottobre 2017 per tali servizi accessori restano in vigore gli obblighi di cui al precedente ciclo regolamentare.

1.4. Ambito di applicazione del presente procedimento

15. Con il presente procedimento l'Autorità approva l'offerta di riferimento (nel seguito anche OR o OIR) di interconnessione di Telecom Italia per l'anno 2017 con particolare riferimento ai servizi accessori. Le valutazioni sono svolte sulla base del quadro regolamentare definito dalla delibera n. 425/16/CONS. A tal fine, tenuto conto

¹ “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 relative ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che la suddetta delibera ha confermato le modalità attuative degli obblighi di controllo dei prezzi già approvate nel precedente ciclo di analisi con delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, verrà adottato il meccanismo di orientamento al costo in continuità con quanto effettuato nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2010-2016.

2. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2017 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO E AI SERVIZI ACCESSORI

2.1. I servizi di terminazione, raccolta e transito TDM e VoIP

16. Con nota del 23 novembre 2016 Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, nella stessa data, coerentemente con quanto disposto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 425/16/CONS, dell'offerta di riferimento 2017 per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (nel seguito "l'offerta di riferimento 2017").

Telecom Italia ha proposto, per i servizi di raccolta e terminazione, le condizioni economiche fissate dalla delibera n. 425/16/CONS a partire dal 1° gennaio 2017. Con particolare riferimento al servizio di transito, servizio deregolamentato a partire dal 15 ottobre 2017, Telecom Italia ha proposto, in assenza di valori definiti per il periodo transitorio fino alla deregolamentazione, la tariffa definita dalla delibera n. 668/13/CONS pari a 0,093 Eurocent/minuto per tutto l'anno 2017.

Telecom Italia ha, inoltre, proposto, al fine di garantire la continuità e la certezza regolamentare, di applicare la tariffa regolamentata ai servizi di terminazione e raccolta per i livelli SGD e SGT, che includono una componente di trasporto distrettuale ed i cui obblighi derivano dalla delibera n. 180/10/CONS, fino al 14 ottobre 2017.

2.2. I servizi accessori

17. Con nota del 23 novembre 2016 Telecom Italia ha comunicato che i prezzi dei servizi accessori sono stati definiti sulla base dei dati della Contabilità Regolatoria 2015 ed i contributi *una tantum* sono stati definiti sulla base di un costo orario della manodopera sociale pari a 44,29 Euro.

18. Telecom Italia, con particolare riferimento al servizio di *surcharge*, ha richiamato le osservazioni già svolte nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2014, in particolare indicando che a partire dall'anno 2006 si è assistito all'annullamento del costo netto USO e pertanto al sostanziale superamento della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

metodologia di calcolo della delibera n. 12/03/CIR. Utilizzando i costi di CORE 2015, il valore medio della *surcharge*, calcolato sulla totalità dei costi di accesso alla telefonia pubblica (TP), risulterebbe pari a circa 46 Eurocent/minuto. Tuttavia Telecom Italia, in considerazione delle conclusioni svolte dall'Autorità nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR 2014, ha riproposto il valore approvato dalla delibera n. 40/16/CIR.

3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2017 DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO

3.1. Terminazione, raccolta e transito

3.1.1. Le considerazioni dell'Autorità

19. Come premesso al paragrafo 1.2 l'Autorità ha stabilito, con delibera n. 425/16/CONS, per il 2017 le condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione di seguito specificate (prezzi in centesimi di Euro al minuto):

	2017
Raccolta	0,130
Terminazione	0,043

Tabella 2 – Tariffe dei servizi di raccolta e terminazione per il 2017

20. Nell'offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto, per i servizi di raccolta e terminazione, le condizioni economiche fissate dalla delibera n. 425/16/CONS a partire dal 1° gennaio 2017. Con particolare riferimento al servizio di transito, servizio deregolamentato a partire dal 15 ottobre 2017, Telecom Italia ha proposto, in assenza di valori definiti per il periodo transitorio fino alla deregolamentazione, la tariffa definita dalla delibera n. 668/13/CONS pari a 0,093 Eurocent/minuto per tutto l'anno 2017.

21. Verificato l'allineamento tra quanto previsto dal quadro regolamentare richiamato e quanto proposto da Telecom Italia, non si è ritenuto necessario apportare modifiche all'offerta di riferimento 2017 in relazione alle condizioni economiche per i servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale.

22. Nell'offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto, al fine di garantire la continuità e la certezza regolamentare, di applicare la tariffa regolamentata ai servizi di terminazione e raccolta per i livelli SGD e SGT, che includono una componente di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trasporto distrettuale ed i cui obblighi derivano dalla delibera n. 180/10/CONS, fino al 14 ottobre 2017.

A tale proposito è opportuno chiarire che la delibera n. 668/13/CONS ha fissato per gli anni 2013-2015 le tariffe per i servizi di raccolta e terminazione delle chiamate indipendentemente dalla tecnologia (VoIP/IP o TDM) e dal livello di interconnessione TDM. La successiva delibera n. 425/16/CONS ha aggiornato i valori di *input* dei modelli di costo approvati con delibera n. 668/13/CONS determinando le suddette tariffe fino al 2019.

Come rappresentato al punto 119 della delibera n. 668/13/CONS², l'Autorità ha ritenuto *“appropriato fissare al 2015 il raggiungimento del valore obiettivo determinato dal modello, al termine di un percorso di riduzione programmata delle tariffe dei servizi d'interconnessione che, per gli anni 2013 e 2014, tenga conto sia dei risultati del modello sia delle tariffe dei servizi offerti in tecnologia TDM, attraverso una media ponderata in cui i pesi percentuali di traffico IP (TDM) sono pari al 33% (67%) ed al 66% (34%) rispettivamente per gli anni 2013 e 2014. In questo modo, con riferimento a ciascun servizio, si tiene conto sia del costo minutorio per offrire il servizio in tecnologia IP sia del costo minutorio per offrire il servizio in tecnologia TDM, indipendentemente dal livello di interconnessione. La tariffa TDM utilizzata nella media ponderata tra traffico IP e TDM è, a sua volta, calcolata come media dei prezzi TDM ai diversi livelli di rete, ponderata per i rispettivi minuti di traffico. Il calcolo della tariffa di terminazione TDM tiene conto sia del traffico terminato sulla rete di Telecom Italia (a livello SGT, SGU e doppio SGU) sia del traffico terminato sulla rete OLO, mentre il calcolo delle tariffe di raccolta e transito tiene conto solo del traffico raccolto e transitato sulla rete di Telecom Italia a tutti i livelli di rete”*.

Alla luce di quanto rappresentato, la componente di trasporto per l'interconnessione ai livelli SGD e SGT richiamata da TIM è già considerata nei modelli di costo delle tariffe di raccolta e terminazione e non costituisce una componente aggiuntiva di transito soggetta a de-regolamentazione ai sensi della delibera n. 425/16/CONS.

Tanto premesso, si ribadisce che, anche per gli anni successivi al 2017, le tariffe di raccolta e terminazione delle chiamate stabilite con delibera n. 425/16/CONS sono indipendenti dalla tecnologia (VoIP/IP o TDM) e dal livello di interconnessione TDM (SGU, SGD, singolo SGT distrettuale).

² “Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER L'ANNO 2017

4.1. Metodologia di valutazione dei prezzi

4.1.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR*

23. Si è richiamato che, per il 2017, Telecom Italia è soggetta agli obblighi regolamentari imposti in esito al terzo ciclo di analisi dei mercati nn. 1/2014, 2/2007 e 10/2003 (delibera n. 425/16/CONS) secondo cui i prezzi dei servizi accessori sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo (cfr. punto 9). A tal riguardo l'Autorità ha ritenuto opportuno continuare ad utilizzare la stessa metodologia di *costing* adottata nelle valutazioni svolte per il biennio 2015-2016.

24. Si è richiamato che per la definizione delle condizioni economiche per il 2016, approvate con delibera n. 33/17/CIR, è stata utilizzata la CORE 2014. L'Autorità ha ritenuto pertanto di procedere alla valutazione delle condizioni economiche dei servizi orientati al costo per l'anno 2017, VoIP e TDM, principalmente sulla base dei dati di CORE 2015, tenendo comunque conto dei *trend* di costo desumibili dai dati delle ultime CORE certificate. L'Autorità ha ritenuto, infatti, che l'utilizzo di informazioni contabili aggiornate conduca alla definizione di prezzi maggiormente allineati ai costi effettivamente sostenuti dall'*incumbent* nell'anno di riferimento dell'offerta.

25. In particolare, si è ritenuto che le valutazioni sulle condizioni economiche dei servizi accessori dovessero essere svolte nel rispetto dei seguenti criteri e ipotesi:

- a) utilizzo della CORE 2015 tenendo comunque conto del *trend* dei costi e dei volumi dei servizi;
- b) utilizzo del costo orario della manodopera approvato per il 2017 (cfr. delibera n. 623/15/CONS, art. 13, comma 2, lettera f) e pari a 44,29 Euro/ora.

4.1.2. *Le osservazioni degli operatori*

O1. Diversi operatori ritengono che l'Autorità dovrebbe valutare le condizioni economiche dei servizi accessori per il 2017 utilizzando, ove disponibili, dati contabili ed elementi più recenti rispetto a quelli desumibili dalla CORE 2015. Ad avviso degli OAO, ciò garantirebbe la definizione di prezzi maggiormente allineati ai costi effettivamente sostenuti da Telecom Italia nell'anno di riferimento dell'offerta.

O2. Uno degli OAO, in particolare, ritiene che la metodologia proposta nello schema di provvedimento non possa ritenersi adeguata alla determinazione di prezzi orientati al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

costo in quanto basata su dati di costo pieno dichiarati da Telecom Italia. Tali costi, inoltre, non sarebbero rappresentativi dei costi incrementali di un operatore efficiente che, ad avviso del rispondente, dovrebbero invece caratterizzare la determinazione dei prezzi *wholesale*.

O3. Lo stesso OAO ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato (CdS) n. 3143/2016 con la quale quest'ultimo ha fornito chiarimenti di principio sulle modalità di definizione dei prezzi dei servizi e, in particolare, sulla necessità di svolgere considerazioni di efficienza ogniqualvolta, nell'ambito del principio di orientamento al costo, si valuti il livello di un prezzo di un servizio *wholesale*. I principi enunciati dal CdS, secondo l'OAO, implicano che l'Autorità debba condurre una duplice analisi per ogni costo ammesso al rimborso: (i) verificare che il costo sia effettivo e (ii) verificare che il costo sia efficiente, ovvero in linea con il costo di mercato che a parità di condizioni sosterebbe un operatore soggetto alla normale pressione competitiva. Inoltre, come richiamato dal rispondente, il CdS ha affermato che non è possibile la remunerazione al nuovo di un elemento di rete il cui costo sia già stato parzialmente ammortizzato. Alla luce delle indicazioni del CdS, l'OAO ritiene che l'Autorità dovrebbe considerare da una parte le informazioni più aggiornate possibili provenienti dalla CORE – al fine di individuare correttamente il reale valore residuo degli elementi considerati – e dell'altra effettuare una accurata analisi sull'effettività dei costi considerati e sulla loro efficienza.

4.1.3. Le valutazioni dell'Autorità

V1. In merito all'osservazione O1 sull'utilizzo di una CORE più recente (2016) per la definizione dei prezzi per il 2017 si rappresenta che, nei precedenti provvedimenti di approvazione delle offerte, l'Autorità ha più volte chiarito la metodologia di definizione dei prezzi, consentendo al tempo stesso, in vigenza di un obbligo di controllo dei prezzi, il recupero dei costi sostenuti dall'*incumbent* e la necessaria certezza regolamentare per l'intero mercato.

V2. Si richiama, a tal riguardo, quanto già rappresentato nella delibera n. 33/17/CIR (punto V3) di approvazione dell'offerta di riferimento per gli anni 2015-2016:

«Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti O3 e O4 sull'utilizzo della contabilità regolatoria 2014 anche per la definizione dei prezzi 2015, come già espresso nello schema di provvedimento, l'Autorità ritiene che, in generale, l'utilizzo di informazioni contabili aggiornate conduca alla definizione di prezzi maggiormente allineati ai costi effettivamente sostenuti dall'incumbent nell'anno di riferimento dell'offerta. L'Autorità rileva tuttavia che l'utilizzo di dati contabili riferiti all'anno precedente di quello dell'offerta è possibile solo in particolari condizioni (il presente provvedimento, così come la delibera n. 78/17/CONS, approvano le condizioni economiche per gli anni 2015 e 2016). In generale, nel rispetto di tale principio e considerato che Telecom Italia pubblica le proprie offerte di riferimento per l'anno



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

X entro il mese di luglio dell'anno X-1 (quindi pubblicherà le offerte per il 2018 a luglio 2017), la contabilità regolatoria più aggiornata utilizzabile per la definizione delle condizioni economiche è quella riferita all'anno X-2 (infatti a luglio 2017, per la valutazione dell'offerta 2018, l'ultima CORE disponibile è quella 2016). L'Autorità ha tuttavia sperimentato che l'applicazione rigida di tale modalità è suscettibile di determinare fluttuazioni anomale dei costi e dei corrispondenti prezzi, generando incertezza nei confronti del mercato. È per tale ragione che, in sede di valutazione delle offerte di riferimento, l'Autorità ha sempre determinato i prezzi utilizzando, oltre alla CORE di riferimento, anche il trend dei costi desumibili dalle più recenti CORE. Ciò al fine di evitare anomale fluttuazioni annuali dei costi dovute a modifiche contabili o anomalie dei volumi sottostanti. Pertanto, in linea con l'orientamento sottoposto a consultazione, l'Autorità valuterà i costi dei singoli servizi sulla base della CORE di riferimento e del trend dei costi delle ultime CORE disponibili, incluso le CORE 2014 e 2015, secondo una prassi consolidata e tenuto conto che tali contabilità sono adesso disponibili. A ciò si aggiunga che, in altri casi, i prezzi sono determinati sulla base di modelli bottom up in cui i dati di input derivano dai listini dei fornitori con prezzi correnti.»

V3. Alla luce di quanto richiamato, l'Autorità non ritiene di accogliere la richiesta degli OAO di utilizzare i dati di CORE 2016 per la definizione dei prezzi dei servizi. Pertanto, l'Autorità ritiene di confermare il proprio iniziale orientamento fondato sull'utilizzo della CORE 2015 tenendo comunque conto del *trend* dei costi e dei volumi dei servizi.

V4. Con riferimento alle osservazioni O2 e O3 secondo le quali i prezzi definiti dall'Autorità non sarebbero adeguatamente efficienti e conformi alle disposizioni del CdS, si richiama quanto affermato da quest'ultimo nella sentenza n. 3143/2016 (§§ 8.4, 13.5) citata dallo stesso rispondente (enfasi aggiunta):

«In sintesi, il modello adottato da AGCom ha fatto sì riferimento alla rete in rame di Telecom, per evitare di determinare una configurazione di rete del tutto teorica, ma ha applicato correzioni per renderla efficiente, così che il modello non astrae del tutto dall'esistente realtà infrastrutturale, nell'intento di garantire ... "la costruzione di una rete che abbia un certo livello di aderenza alla realtà modellata".

Non sembra quindi corretto né prescindere dalla effettiva situazione della rete e dalle condizioni concrete di svolgimento del servizio, per cercare ipotesi in assoluto le più efficienti (ciò che, estremizzando, emerge da alcune difese di Fastweb), né limitarsi a prendere atto di tale realtà e dei costi che ne derivano (ciò che, sempre estremizzando, emerge da alcune difese di Telecom).

*Nel solco del condivisibile orientamento segnato dalla sentenza n. 1856/2013, e nel rispetto del modello tariffario BU-LRIC di cui alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS, la cui revisione è stata demandata ad altra occasione, **occorre invece***



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

distinguere tra le soluzioni tecnologico-strutturali di adeguamento o evoluzione della rete che Telecom può agevolmente apportare per diminuire i costi – che entrano nel parametro di valutazione della rispondenza ad un modello efficiente – e le soluzioni alternative opinabili, ovvero la cui introduzione comporterebbe, in pratica, la costruzione di un'altra rete. [...]

tuttavia, non si può ritenere che le richieste (degli OLO) di utilizzare soluzioni più efficienti, siano improprie solo per il fatto che dette soluzioni non vengono concretamente utilizzate nella rete dell'operatore, e quindi la loro utilizzazione nel calcolo dei prezzi non consentirebbe il recupero dei costi sottostanti la fornitura del servizio.

- deve invece verificarsi se dette richieste (e le corrispondenti censure rivolte avverso il non recepimento da parte di AGCom) – beninteso, qualora adeguatamente argomentate – siano compatibili con il modello dei costi di riferimento, e quindi siano esigibili, senza uno stravolgimento del modello;

- pertanto, AGCom deve, non soltanto sottoporre a verifica i dati provenienti da Telecom e dagli altri operatori del settore (listini, prezzari) relativi ai costi delle voci considerate dal modello, discostandosene quando non risultino conformi ai costi sostenibili da un operatore efficiente; ma anche rivedere i costi a monte, attraverso la messa in discussione delle scelte delle tecnologie e delle soluzioni organizzative (che sarebbero state) impiegabili senza perdere di aderenza alla realtà della rete modellata;»

V5. Si ritiene che la metodologia proposta e le valutazioni svolte dall'Autorità siano coerenti con quanto disposto dal CdS, evitando da un lato di “*prescindere dalla effettiva situazione della rete e dalle condizioni concrete di svolgimento del servizio, per cercare ipotesi in assoluto le più efficienti*” e, al tempo stesso, discostandosi dai costi dichiarati da Telecom Italia “*quando non risultino conformi ai costi sostenibili da un operatore efficiente*”.

V6. Si richiamano infatti, a titolo esemplificativo, le valutazioni svolte dall'Autorità nel presente procedimento in merito ai canoni dei kit TDM laddove non è stato recepito il costo unitario desumibile dalla CORE in quanto non sono state riscontrate “*ragioni né di carattere tecnologico né di costo (operativo e capitale impiegato) di fornitura, anche in ottica FDC, che potessero giustificare, alla luce di un principio di causalità dei costi, un aumento del costo unitario*”. Si rileva, altresì, che tali considerazioni di efficienza sono state svolte nella delibera n. 117/11/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento per il 2011 ossia ben prima della citata sentenza del CdS. A simili conclusioni l'Autorità è giunta anche nella delibera n. 52/15/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento per il 2013, in cui si è ritenuto di non utilizzare il mero dato contabile in quanto ritenuto non efficiente alla luce del fatto che “*I dati di CORE 2011 comunicati da Telecom Italia*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

evidenziano un aumento dei costi rispetto al 2010 (+13,3%) a fronte di una riduzione del numero medio di porte attive (-5,7%)”.

V7. Considerazioni analoghe sono state svolte inoltre per la definizione delle condizioni economiche per:

- a) l'utilizzo del kit reverse (§ V22 della delibera n. 33/17/CIR), laddove è specificato che “[...] la metodologia adottata già tiene conto, in ottica di una migliore efficienza, di una quota iniziale di traffico migrato superiore a quella reale (cfr. punto 60 in cui è specificato che ai fini della tariffa 2015 è stata considerata una quota di traffico VoIP assunta convenzionalmente pari al 37% alla luce del ritardo accumulato nella migrazione all’IP)”;
- b) la quota addizionale di surcharge (§ V18 della delibera n. 33/17/CIR), in cui è specificato che “[...] non può accogliersi la richiesta di Telecom Italia di procedere alla valutazione della quota di surcharge sulla base di un pedissequo orientamento al costo, atteso che trattasi di un servizio che, presentando dei volumi in significativa riduzione, richiede comunque all’Autorità di tener conto, seppur secondo i vincoli rappresentati al punto precedente, di opportuni efficientamenti dei costi unitari ribaltati sul mercato. Pertanto l’Autorità ritiene maggiormente congruo l’utilizzo di un valore del costo del servizio in oggetto determinato in un periodo di riferimento in cui i volumi potevano considerarsi ragionevoli e, di conseguenza, i costi unitari efficienti”.

V8. Alla luce di quanto rappresentato, non si ritiene di accogliere la richiesta dell’OAO di procedere ad una completa riformulazione della metodologia di definizione dei prezzi, atteso che i modelli di costo proposti dall’Autorità per il 2017, in continuità con gli anni precedenti, già includono le opportune valutazioni di efficienza dei costi richiamate dal rispondente.

4.2. Kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP alla rete di Telecom Italia

4.2.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR

Contributo di installazione

26. Nell’offerta di riferimento per il 2017 Telecom Italia ha proposto un contributo di installazione per kit TDM pari a 983,24 Euro (+1,1% rispetto al 2016).

27. Alla luce della maturità della tecnologia TDM, ed in considerazione della migrazione verso l’interconnessione IP (con la conseguente riduzione del numero di attivazioni di nuovi kit TDM), nello schema di provvedimento l’Autorità ha proposto di confermare la metodologia di valorizzazione adottata per gli anni precedenti secondo la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quale le variazioni annuali del contributo di installazione possono ritenersi imputabili al solo costo della manodopera utilizzata per le attività di realizzazione tecnica. L'Autorità ha ritenuto, pertanto, di rivalutare il contributo di installazione applicando al valore approvato per il 2016 la medesima variazione percentuale rilevabile per il costo della manodopera nell'anno 2017 (-1,4%).

28. Tanto premesso, nello schema di provvedimento l'Autorità ha proposto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2017 applicando un contributo di installazione per *kit* TDM pari a 958,61 Euro.

Canone annuo

29. Nell'offerta di riferimento per il 2017 Telecom Italia ha mantenuto inalterato, rispetto a quello dell'offerta di riferimento 2016 approvata dall'Autorità con delibera n. 33/17/CIR, il canone per *kit* di interconnessione TDM (2 porte) pari a 3.154,49 Euro/anno.

30. L'Autorità, nel richiamare le considerazioni svolte nell'ambito del procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2014 (cfr. punti 26-30 della delibera n. 40/16/CIR), 2015 e 2016 (cfr. punto V5 della delibera n. 33/17/CIR), ha ritenuto opportuno approvare quanto proposto da Telecom Italia confermando per il 2017 il canone annuo per *kit* TDM approvato per gli anni 2014-2016.

31. Nello schema di provvedimento si è richiamato che, in continuità con quanto effettuato nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, la variazione dei contributi di installazione e dei canoni annui dei *kit* a 2 Mbit/s è utilizzata per la valorizzazione, applicando le medesime variazioni annuali, delle condizioni economiche dei *kit* di interconnessione a 155 Mbit/s, per l'ampliamento di fasci esistenti e per la verifica dell'inter-operabilità.

32. La tabella seguente riassume le condizioni economiche per i *kit* di interconnessione TDM proposte dall'Autorità per il 2017 nello schema di provvedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2016	Proposta TIM 2017	Proposta Agcom 2017	Var % Agcom 2017 vs OIR 2016	Var % Agcom 2017 vs TIM 2017
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione [Euro]	972,25	983,24	958,61	-1,4%	-2,5%
	Canone annuo [Euro]	3.154,49	3.154,49	3.154,49	0,0%	0,0%
	Canone mensile* [Euro]	262,87	262,87	262,87	0,0%	0,0%
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione [Euro]	486,12	491,62	479,30	-1,4%	-2,5%
	Canone annuo [Euro]	1.577,25	1.577,25	1.577,25	0,0%	0,0%
Kit di interconnessione a 155 Mbit/s	Installazione [Euro]	2.965,51	2.923,92	2.923,92	-1,4%	0,0%
	Canone annuo [Euro]	54.774,10	54.774,10	54.774,10	0,0%	0,0%
	Canone mensile* [Euro]	4.564,51	4.564,51	4.564,51	0,0%	0,0%
* Il canone mensile si riferisce ai kit di interconnessione una tantum per la verifica dell'inter-operabilità.						

Tabella 3 – Condizioni economiche per i kit di interconnessione TDM proposte dall'Autorità per il 2017 nello schema di provvedimento

4.2.2. Le osservazioni degli operatori

Contributo di installazione

O4. Un OAO condivide l'orientamento dell'Autorità di non approvare aumenti di prezzo per il contributo in esame.

O5. Un altro rispondente ritiene che, in ragione del grado di maturità raggiunto dalla tecnologia TDM, sarebbe opportuno applicare un criterio di efficientamento alle attività sottostanti remunerate dal contributo di installazione.

Canone annuo

O6. Alcuni OAO hanno auspicato una generale riduzione del canone annuo per kit TDM anche proponendo, a tal riguardo, l'utilizzo di dati contabili più aggiornati rispetto a quelli considerati nello schema di provvedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4.2.3. Le valutazioni dell'Autorità

V9. Con riferimento alle osservazioni degli operatori di cui ai punti O5 e O6 in merito all'utilizzo di dati contabili aggiornati ed alla definizione di prezzi maggiormente efficienti, si richiama quanto già rappresentato ai punti V1-V8.

V10. In assenza di elementi istruttori oggettivi a sostegno della richiesta di riduzione dei prezzi proposti per il 2017, l'Autorità ritiene di confermare il proprio iniziale orientamento riportato nello schema di provvedimento.

V11. Tanto premesso, si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento per il 2017 prevedendo le condizioni economiche riportate nella Tabella 3.

4.3. Kit di interconnessione in tecnologia VoIP/IP alla rete di Telecom Italia

4.3.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR

Contributo di installazione

33. Nell'offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto un contributo di installazione per porta GbE VoIP pari a 132,87 Euro (-1,4% rispetto al 2016).

34. Applicando la metodologia *bottom-up* utilizzata negli anni 2014-2016 secondo la quale il contributo di installazione di una singola porta VoIP è ottenuto a partire da una stima del tempo medio di installazione di una scheda da 8 porte moltiplicato per il costo medio orario della manodopera (pari a 44,29 Euro/ora per il 2017), l'Autorità ha ottenuto un valore pari a 132,87 Euro, uguale a quello proposto da Telecom Italia.

35. Per il contributo in esame l'Autorità non ha ritenuto pertanto necessario apportare modifiche all'offerta di riferimento 2017.

Canone annuo

36. Nell'offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto un canone annuo per porta GbE VoIP pari a 1.862,18 Euro (+7,79% rispetto al 2016).

37. Coerentemente con la metodologia adottata per gli anni precedenti, l'Autorità ha ritenuto che il canone annuo per porta GbE VoIP dovesse essere valutato utilizzando il modello *bottom-up* approvato con delibere nn. 40/16/CIR e 33/17/CIR ed alimentato con i seguenti parametri di *input*:

- anni di ammortamento: 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- WACC: 8,77%;
- OPEX: 5%;
- ingombro medio per porta: 0,53 mq;
- potenza media di alimentazione per porta: 96,17 W;
- potenza media di condizionamento per porta: 80% della potenza media di alimentazione per porta;
- costi per spazi, alimentazione e condizionamento proposti per l'anno 2017 in allegato B alla delibera n. 104/17/CIR;
- *mark-up* costi commerciali OLO: 3,5%.

38. L'applicazione della metodologia suddetta ha determinato un canone annuo per porta GbE VoIP pari a 1.721,25 Euro.

39. La tabella seguente riassume le condizioni economiche per i *kit* di interconnessione VoIP/IP proposte dall'Autorità per il 2017 nello schema di provvedimento.

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2016	Proposta TIM 2017	Proposta Agcom 2017	Var % Agcom 2017 vs OIR 2016	Var % Agcom 2017 vs TIM 2017
Porta GbE VoIP	Installazione [Euro]	134,76	132,87	132,87	-1,4%	0,0%
	Cessazione [Euro]	134,76	132,87	132,87	-1,4%	0,0%
	Canone annuo [Euro]	1.727,55	1.862,18	1.721,25	-0,4%	-7,6%

Tabella 4 – Condizioni economiche per i *kit* di interconnessione VoIP/IP proposte dall'Autorità per il 2017 nello schema di provvedimento

4.3.2. Le osservazioni degli operatori

Contributo di installazione

O7. Un operatore ritiene che le tempistiche di svolgimento delle attività considerate nello schema di provvedimento siano eccessive e non terrebbero in considerazione eventuali recuperi di efficienza raggiunti da Telecom Italia. L'OAo ha chiesto, pertanto, di rivalutare il contributo di installazione considerando tempistiche maggiormente efficienti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Canone annuo

O8. Un OAO ha rilevato che il valore di OPEX proposto nello schema di provvedimento (5%) risulta superiore al corrispondente valore di OPEX considerato per la valorizzazione dei moduli CAC (4%). Parimenti, il periodo di ammortamento considerato per i *kit* VoIP/IP (5 anni) risulta inferiore al corrispondente periodo utilizzato per la definizione del canone dei moduli CAC (6 anni).

O9. L'operatore ha chiesto di rivalutare il canone annuo del *kit* VoIP/IP aggiornando il modello *bottom-up* con i seguenti parametri di *input*:

- OPEX per la manutenzione apparati: 4% dell'investimento;
- anni di ammortamento: 6.

O10. Un altro rispondente, nel condividere la metodologia *bottom-up* proposta, ritiene eccessivo il valore di CAPEX considerato nello schema di provvedimento (4.006,18 Euro). L'operatore ha ipotizzato che un CAPEX così elevato sia imputabile all'utilizzo, nel modello *bottom-up*, del costo di listino ufficiale, sebbene il listino realmente applicato agli operatori benefici, nella pratica, di prezzi scontati rispetto a quelli ufficiali.

4.3.3. Le valutazioni dell'Autorità

Contributo di installazione

V12. In merito all'osservazione di cui al punto O7 sulla valorizzazione del contributo di installazione, si richiama quanto già espresso su tale aspetto dall'Autorità per il 2013 (punto D30 della delibera n. 52/15/CIR) e per il 2014 (punto D26 della delibera n. 40/16/CIR), in cui l'Autorità non ha rilevato evidenze tali da indurre una modifica di quanto proposto a consultazione pubblica.

Canone annuo

V13. Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti O8 e O9 l'Autorità, nel richiamare le considerazioni svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (cfr. punto 36 sopra riportato) e in linea con le precedenti approvazioni, ritiene di confermare un valore di OPEX del 5% e un periodo di ammortamento di 5 anni come di norma avviene per tale tipologia di componentistica.

V14. Con riferimento all'osservazione di cui al punto O10 l'Autorità, nel richiamare le considerazioni svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica e non rilevando ulteriori evidenze tali da indurre ad una modifica dell'iniziale orientamento, ritiene di confermare il valore di CAPEX considerato nello schema di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

provvedimento (4.006,18 Euro). D'altra parte appare estraneo all'attività regolamentare e di vigilanza la nozione di "listino ufficiale" o di "listino reale", partendo dall'assunto che TIM dichiarò, come richiesto, i costi effettivamente sostenuti nei confronti dei fornitori.

V15. Tanto premesso, si ritiene di confermare l'orientamento a consultazione pubblica.

4.4. Moduli CAC

4.4.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR

Contributo di installazione

40. Nell'offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto per ogni modulo CAC aggiuntivo da configurare sulla porta GbE VoIP un contributo pari a 11,07 Euro (-1,4% rispetto al 2016).

41. Applicando la metodologia *bottom-up* utilizzata negli anni 2014-2016 secondo la quale il contributo *una tantum* di configurazione del modulo CAC su SBC è calcolato sulla base della tempistica necessaria (15 minuti) per la sua configurazione e del costo della manodopera (pari a 44,29 Euro/ora per il 2017), l'Autorità ha ottenuto un valore pari a 11,07 Euro, uguale a quello proposto da Telecom Italia.

42. Per il contributo in esame l'Autorità non ha ritenuto pertanto necessario apportare modifiche all'offerta di riferimento 2017.

Canone annuo

43. Nell'offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto per ogni modulo CAC aggiuntivo da configurare sulla porta GbE VoIP:

- a) un canone annuo per modulo CAC da 736 BHCA pari a 243,84 Euro (-1,9% rispetto al 2016);
- b) un canone annuo per modulo CAC da 1.376 BHCA pari a 455,88 Euro (-1,9% rispetto al 2016).

44. Coerentemente con la metodologia adottata per gli anni precedenti, l'Autorità ha ritenuto che il canone annuo per modulo CAC da 736 BHCA dovesse essere valutato utilizzando il modello *bottom-up* approvato con delibera n. 40/16/CIR, tenuto conto degli efficientamenti introdotti da Telecom Italia nel 2016 in termini di spazi e moduli CAC gestiti da un singolo SBC, ed alimentato con i seguenti parametri di *input*:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- anni di ammortamento: 6;
- WACC: 8,77%;
- OPEX: 4%;
- numero moduli CAC per SBC: 384;
- ingombro medio per singolo modulo CAC: 0,04 mq;
- potenza media di alimentazione per singolo modulo CAC: 0,02 kW;
- potenza media di condizionamento per singolo modulo CAC: 80% dell'alimentazione;
- costi per spazi, alimentazione e condizionamento proposti per l'anno 2017 in allegato B alla delibera n. 104/17/CIR;
- *mark-up* costi commerciali OLO: 3,5%.

45. L'applicazione della metodologia suddetta avrebbe determinato un canone annuo per il modulo CAC da 736 BHCA pari a 247,29 Euro (-0,6% rispetto al 2016), leggermente superiore rispetto a quello proposto da Telecom Italia per il 2017.

46. Riparametrando il canone annuo così definito in funzione dei BHCA, secondo la metodologia già utilizzata negli anni 2014-2016, si sarebbe ottenuto un canone annuo per il modulo CAC da 1.376 BHCA pari a 462,32 Euro (-0,6% rispetto al 2016).

47. Nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto, pertanto, ottenendo dei valori da modello leggermente superiori a quanto proposto da Telecom Italia, di approvare questi ultimi.

4.4.2. Le osservazioni degli operatori

Contributo di installazione

O11. Un OAO ritiene che dovrebbero essere ulteriormente analizzate le attività sottostanti il contributo in esame. Nel caso in cui le stesse siano di natura meramente logica, l'operatore ritiene le tempistiche previste nello schema di provvedimento siano eccessive e dovrebbero essere efficientate in virtù del grado di automatizzazione presente nello svolgimento delle attività.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4.4.3. Le valutazioni dell'Autorità

Contributo di installazione

V16. Con riferimento all'osservazione di cui al punto O11 l'Autorità, nel richiamare le considerazioni svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, non rileva ulteriori evidenze tali da indurre ad una modifica dell'iniziale orientamento.

4.5. Surcharge per il servizio di raccolta da telefonia pubblica

4.5.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR

48. Si richiama che la quota di *surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria (sovrapprezzo) richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate dagli apparati di telefonia pubblica (cabine telefoniche). Come descritto nel paragrafo 4 della delibera n. 12/03/CIR³, *“il finanziamento dei costi del servizio di accesso da Telefonia Pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutaria del traffico”*, al fine di remunerare *“i costi ... concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto”*.

49. Nell'offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha confermato per la tariffa di *surcharge* aggiuntiva per raccolta da telefonia pubblica il valore approvato dall'Autorità per l'anno 2014 e confermato per il successivo biennio 2015-2016 pari a 12,21 centesimi di Euro/minuto.

50. Telecom Italia ritiene tuttavia che la metodologia di calcolo del prezzo della *surcharge* utilizzata dall'Autorità debba essere rivista alla luce delle considerazioni già avanzate in sede di approvazione dell'OIR 2014 (cfr. punto 47 della delibera n. 40/16/CIR) a cui si rimanda per maggiori dettagli.

51. Nello schema di provvedimento l'Autorità ha richiamato le considerazioni svolte nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OIR 2014 (cfr. punti 48-49 e D46-D50 della delibera n. 40/16/CIR). A tale riguardo nei succitati paragrafi l'Autorità aveva

³ Delibera n. 12/03/CIR, del 27 novembre 2003, recante *“Individuazione dei criteri per la determinazione della quota di surcharge applicata da Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica”*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

già evidenziato (citando analoghe considerazioni presenti nella delibera n. 52/15/CIR) che “*nei procedimenti di cui alle delibere nn. 119/10/CIR e 117/11/CIR l’Autorità aveva ritenuto che le valutazioni sulla quota di surcharge dovessero essere svolte sulla base di dati contabili riferiti allo stesso anno. La metodologia utilizzata da Telecom Italia per la determinazione del prezzo pubblicato nell’offerta di riferimento 2014 tiene conto di alcune voci contabili relative al 2010 e di altri dati del SU dichiarati per l’esercizio 2009. In coerenza con quanto rappresentato nelle citate delibere, l’Autorità ha ritenuto che l’utilizzo di fonti contabili riferite ad anni diversi (2009 e 2010) potesse condurre ad una errata valorizzazione della surcharge*”. Con delibera n. 52/15/CIR l’Autorità ha pertanto confermato, per il 2013, il valore già approvato per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR e basato su dati CORE e USO 2009. Analogo ragionamento è stato, di conseguenza, svolto nella delibera n. 40/16/CIR relativa all’offerta di riferimento 2014 e nella delibera n. 33/17/CIR relativa alle offerte di riferimento 2015 e 2016. Alla luce di quanto rappresentato in merito all’esigenza di utilizzare voci di costo relative allo stesso anno contabile, nello schema di provvedimento l’Autorità ha ritenuto opportuno, per coerenza regolamentare, confermare anche per il 2017 il valore approvato per gli anni 2013-2016 e pari a 12,21 centesimi di Euro/minuto.

52. Atteso che il valore proposto da Telecom Italia per il 2017 coincide con quello determinato dall’Autorità, non è stato ritenuto necessario apportare modifiche all’offerta di riferimento 2017 in relazione alla quota addizionale di *surcharge*.

4.5.2. Le osservazioni degli operatori

O12. Un OAO concorda con la proposta dell’Autorità di confermare per il 2017, per coerenza regolamentare, il valore della *surcharge* approvato per gli anni precedenti e pari a 12,21 Eurocent/minuto.

O13. Un altro operatore ritiene che la valutazione della quota addizionale di *surcharge* dovrebbe prescindere dalla sola analisi di tipo matematico e valutare, secondo criteri di efficienza, l’appropriatezza dei costi comunicati da TIM.

O14. Un ulteriore rispondente non condivide quanto proposto nello schema di provvedimento in quanto non sarebbe adeguatamente indagata ed accertata l’effettiva sussistenza dei costi. Inoltre, dagli elementi forniti al mercato non si rileverebbe alcun efficientamento dei costi da parte di Telecom Italia nella erogazione di tale servizio. A tal riguardo l’operatore ritiene che ad una riduzione della domanda, in termini di riduzione dei volumi di traffico, dovrebbe necessariamente seguire una riduzione delle postazioni di telefonia pubblica con conseguente significativa riduzione della base di costo e del valore di *surcharge* applicabile al traffico originato da tali postazioni.

O15. TIM ha rappresentato che la metodologia di calcolo del prezzo della *surcharge*, viste le incertezze legate al quadro regolamentare che sottende le valutazioni relative al costo netto del servizio universale (USO), dovrebbe essere rivista e orientata al solo costo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

desumibile dalla CORE. Infatti, il mutamento del quadro normativo ha compromesso il fondamento logico della procedura di calcolo⁴ sottostante l'ultimo valore approvato per il 2014, pari a 12,21 Eurocent/minuto (su base CORE 2009 e USO 2009). A tal riguardo, TIM ha richiamato le proprie considerazioni già espresse nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2014, 2015 e 2016.

O16. TIM ritiene, pertanto, che il valore della *surcharge* dovrebbe essere aggiornato almeno sulla base dei dati di CORE 2013, e calcolato al netto dei costi degli apparecchi USO. L'applicazione di tale metodologia determina una quota addizionale di *surcharge* pari a 28,62 Eurocent/minuto.

4.5.3. Le valutazioni dell'Autorità

V17. Si rileva che le osservazioni formulate dai rispondenti ai punti O13-O16 richiamano quanto espresso nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 33/17/CIR. Si richiamano, a tal riguardo, le valutazioni svolte dall'Autorità nello stesso procedimento (§§ V16-V18):

«Con riferimento alle richieste di alcuni OAO (punti O18 e O19) di procedere ad una riduzione della tariffa di surcharge, si rappresenta che la metodologia proposta nello schema di provvedimento già tiene conto di opportuni criteri di efficientamento. Non può condividersi l'osservazione del rispondente secondo cui una riduzione della domanda dovrebbe comportare una significativa riduzione del valore di surcharge, atteso che il valore unitario di quest'ultima dipende sia dai costi sia dai volumi e, in particolare, di quanto gli uni variano rispetto agli altri. A tal riguardo, come rappresentato per il 2014 ai punti 48 e 49 della delibera n. 40/16/CIR, "i dati contabili degli ultimi anni evidenziano un trend di costante riduzione sia dei costi sia dei volumi legati alla raccolta di tutto il traffico originato da PTP" ma "a partire dal 2010 il rapporto costi/volumi tende ad aumentare a causa di un tasso di riduzione dei volumi a cui non corrisponde una proporzionale riduzione dei costi". [...]

In merito all'osservazione sulla mancata dismissione e razionalizzazione delle postazioni di telefonia pubblica si richiama il punto D51 della delibera n. 40/16/CIR in cui l'Autorità ha già chiarito che "la rimozione delle cabine telefoniche deve essere svolta tenuto conto di quanto previsto dalla delibera n. 683/11/CONS⁵ atteso che trattasi di un servizio di interesse pubblico. L'efficientamento dei costi richiesto dall'operatore a Telecom Italia, nel caso di specie tramite la dismissione di cabine che svolgono poco traffico, rischia di andare a discapito, se non svolto secondo tempi

⁴ Cfr. delibera n. 12/03/CIR.

⁵ «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 31/10/CONS recante: "Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale"».



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e modi previsti dalla normativa vigente, delle fasce di popolazione per le quali l'uso delle stesse risulta ancora di utilità". Ne deriva che Telecom Italia non può autonomamente decidere di rimuovere le cabine telefoniche pubbliche laddove la domanda si riduce oltre una certa soglia, atteso che tale attività è soggetta ad approvazione da parte degli organismi competenti.

Per analoghe motivazioni non può accogliersi la richiesta di Telecom Italia di procedere alla valutazione della quota di surcharge sulla base di un pedissequo orientamento al costo, atteso che trattasi di un servizio che, presentando dei volumi in significativa riduzione, richiede comunque all'Autorità di tener conto, seppur secondo i vincoli rappresentati al punto precedente, di opportuni efficientamenti dei costi unitari ribaltati sul mercato. Pertanto l'Autorità ritiene maggiormente congruo l'utilizzo di un valore del costo del servizio in oggetto determinato in un periodo di riferimento in cui i volumi potevano considerarsi ragionevoli e, di conseguenza, i costi unitari efficienti.»

V18. In relazione a quanto riportato da TIM al punto O15 si rappresenta che l'Autorità, con delibera n. 89/18/CIR (costo USO 2008-2009), ha chiarito il quadro regolamentare sottostante la remunerazione dei costi delle cabine telefoniche. Il meccanismo adottato, infatti, consente il completo recupero dei costi sia attraverso la *surcharge* sia attraverso il contributo al costo netto USO.

V19. In tale delibera (par. 245), l'Autorità ha chiarito che (nel richiamare il punto 23 della delibera n. 12/03/CIR) *"la quota di surcharge deve essere calcolata escludendo, dal totale delle PTP installate, il sottoinsieme (sub-c del precedente punto 21⁶) delle PTP per le quali viene dichiarato un costo netto di servizio universale.*

In conclusione, i costi di riferimento per la fissazione della quota di surcharge sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto. Dall'incidenza dei ricavi che Telecom Italia non conseguirebbe in assenza di obblighi USO (quindi considerando solo le postazioni incluse nel servizio universale) sui ricavi totali da TP (PTP USO + PTP non USO) si stimano i minuti di traffico afferenti agli apparecchi di Telefonia Pubblica USO e, per differenza rispetto ai minuti totali da TP, quelli degli apparecchi non soggetti all'obbligo del Servizio Universale. Il rapporto tra il costo base della surcharge e i minuti precedentemente calcolati costituisce il valore minutorio della surcharge".

V20. Al par. 251 della stessa delibera USO 2008-2009 si chiarisce che:

⁶ "c) le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*“i costi di accesso dalle postazioni soggette agli obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto sono recuperati **in parte con la quota di surcharge e, relativamente ai maggiori oneri derivanti dal servizio universale, con il fondo del servizio universale.** Infatti la surcharge è, in linea di principio, determinata sulla base dei costi e dei volumi afferenti alle postazioni per le quali non sussiste un costo netto. Si richiama a tale proposito che, per il 2008 e il 2009 l’Autorità ha determinato un prezzo della surcharge sulla base di un network cap (IPC-IPC) definito dalla delibera n. 417/06/CONS (verificato con delibere nn. 27/08/CIR 42/09/CIR). Appare evidente che il valore minutorio della surcharge così determinato, partendo dalle cabine non USO, non è in grado di recuperare i costi delle postazioni pubbliche USO le quali presentano un costo unitario maggiore.”*

V21. Pertanto il valore della *surcharge* è determinato in modo indipendente dal calcolo del costo netto USO della TP, fermo restando che il valore della *surcharge* non consente di recuperare i costi delle postazioni USO caratterizzate da minore traffico.

V22. Le valutazioni svolte dall’Autorità nel procedimento di cui alla delibera n. 33/17/CIR hanno portato all’approvazione di un valore per la quota addizionale di *surcharge* per gli anni 2015 e 2016 pari a 12,21 Eurocent/minuto, con ciò confermando il valore approvato per il 2014 con delibera n. 40/16/CIR.

V23. Atteso che, alla luce della stabilità rispetto al 2016 del quadro regolamentare e dei trend dei costi e volumi, possono continuare a ritenersi valide anche per il 2017 le considerazioni sull’efficienza del costo unitario formulate nella delibera n. 33/17/CIR, si ritiene opportuno confermare l’orientamento proposto nello schema di provvedimento.

V24. Tenuto conto che il valore proposto da Telecom Italia per il 2017 coincide con quello determinato dall’Autorità, non risulta necessario apportare modifiche all’offerta di riferimento in relazione alla quota addizionale di *surcharge*.

4.6. Utilizzo dei kit (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell’operatore terzo (kit reverse)

4.6.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR

53. Si richiama che la componente economica relativa all’utilizzo dei *kit reverse* (porte e circuiti di interconnessione) remunera il costo sostenuto da Telecom Italia per l’utilizzo delle porte di accesso e dei circuiti di interconnessione *reverse* necessari per la terminazione, verso la rete dell’operatore di destinazione, del traffico inerente al servizio di transito richiesto dagli OLO.

54. Nell’offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto per l’utilizzo del *kit reverse* un prezzo pari a 0,0947 centesimi di Euro/minuto (+52,7% rispetto al 2016).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

55. Coerentemente con quanto già espresso per il periodo 2014-2016 con delibere nn. 40/16/CIR e 33/17/CIR, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare che le condizioni economiche per l'utilizzo del *kit reverse* sono indipendenti dalla tecnologia di interconnessione (TDM o VoIP/IP) e determinate pesando i due costi unitari relativi ai *kit reverse* TDM e IP rispetto ai relativi volumi di traffico.

56. Con riferimento alla determinazione del costo relativo all'utilizzo del *kit reverse* in tecnologia TDM, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la metodologia già utilizzata nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento. Si è ritenuto, pertanto, di confermare un costo medio annuo per porta pari a 2.400 Euro circa, sostanzialmente costante dal 2010, che determina un prezzo minutorio del *kit reverse* TDM pari a 0,1039 Eurocent/minuto (valore già utilizzato nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2014-2016).

57. In merito al costo per l'utilizzo del *kit reverse* IP, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'utilizzo del modello *bottom-up* adottato per gli anni precedenti aggiornandone i parametri di *input* relativi alla percentuale di traffico migrato in IP. Dall'applicazione di tale modello è stato ottenuto un prezzo per l'utilizzo del *kit reverse* IP pari a 0,0055 Eurocent/minuto.

58. Dalla media tra la percentuale di traffico migrato in IP alla fine del 2016 (61,5%) e quello migrato alla fine dell'anno precedente (48,1%) è stata ottenuta la quota media annua di traffico smaltito in IP (circa 54,8%). Pesando i costi dei *kit* TDM e IP per le relative percentuali di traffico è stata determinata una tariffa media per l'utilizzo del *kit reverse* pari a 0,050 Eurocent/minuto (-19,4% rispetto al 2016).

59. Tanto premesso, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2017 prevedendo una tariffa per l'utilizzo del *kit reverse*, indipendente dalla tecnologia di interconnessione, pari a 0,050 centesimi di Euro al minuto per il 2017.

4.6.2. Le osservazioni degli operatori

O17. Diversi rispondenti concordano con la proposta di ridurre la tariffa per la remunerazione del *kit reverse* indipendentemente dalla tecnologia di interconnessione. Tuttavia gli OAO ritengono che possano applicarsi ulteriori efficientamenti sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) utilizzo di un CAPEX delle porte inferiore a quello considerato in virtù degli sconti generalmente applicati dai fornitori ai prezzi di listino;
- b) utilizzo, ai fini del mix TDM/VoIP, dei costi afferenti ai soli *kit* VoIP tenuto conto del ritardo accumulato nella migrazione del traffico da TDM a IP rispetto alla data ipotizzata dalla delibera n. 668/13/CONS (1° luglio 2015).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

O18. Uno degli OAO ritiene che TIM sia in grado di smaltire il traffico aggiuntivo in transito sulla propria rete senza la necessità di acquistare ulteriori porte *reverse* ovvero senza applicare agli OAO che usufruiscono del servizio di transito alcuna tariffa aggiuntiva per l'utilizzo dei *kit reverse*.

O19. TIM ha chiesto all'Autorità di rivedere il valore del *kit reverse* proposto nello schema di provvedimento, pari 0,050 Eurocent/minuto, in quanto tale valore non sarebbe ricavabile, ad avviso della società, né dall'utilizzo della percentuale media di traffico migrato in IP (54,8%), né dall'utilizzo della percentuale di traffico aggiornata a fine novembre 2017 (ultimi valori disponibili), né azzerando i costi di struttura e i costi commerciali considerati per la valorizzazione del *kit reverse* TDM.

O20. TIM ha evidenziato, altresì, la dipendenza esistente tra il servizio di transito ed il *kit reverse* in quanto, in assenza del primo, verrebbe meno anche la necessità di fornire il secondo. In altri termini, ad avviso di TIM, il *kit reverse* è utilizzato per terminare una chiamata sulla rete di destinazione se e solo se è contestualmente presente anche un servizio di transito sulla rete di TIM. A tal riguardo TIM richiama che la stessa Autorità, al punto 78 della delibera n. 52/15/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento per il 2013, nel fornire la spiegazione del perché non intendeva includere i costi commerciali e di struttura nel *kit reverse*, ne legava la valorizzazione al servizio di transito: *“L'Autorità non ha ritenuto tuttavia appropriato includere, nella base di costo per i kit reverse TDM, il mark-up per i costi commerciali OLO atteso che gli stessi sono inclusi nel costo del transito ...”*.

O21. Ad avviso di TIM, considerato che nell'ultima analisi di mercato⁷ è specificato che il valore del transito non è soggetto a regolamentazione a partire dal 15 ottobre 2017, ne deriva che debba essere prevista analoga conclusione e quindi analoga durata temporale anche per il *kit reverse*. Pertanto, TIM ritiene che nel provvedimento finale dovrebbe essere specificato che il prezzo regolamentato per il *kit reverse* è applicabile fino al 14 ottobre 2017.

4.6.3. Le valutazioni dell'Autorità

V25. Con riferimento alle osservazioni degli OAO (punti O17-O18) sulle modalità di definizione della tariffa per l'utilizzo del *kit reverse*, si rappresenta che analoghe valutazioni sono state effettuate con delibera n. 33/17/CIR nell'ambito dell'approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2015 e 2016. Si richiama, a tal riguardo, quanto riportato ai punti V20-V22 della suddetta delibera.

⁷ Delibera n. 425/16/CONS recante *“Identificazione e analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014, n. 2/2007 e n. 10/2003)”*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“V20. Relativamente alle osservazioni [...] sull'utilizzo di un diverso mix di traffico TDM/VoIP, si rappresenta quanto segue.

V21. L'Autorità, ai fini del calcolo del costo del servizio in oggetto, considera la quota di migrazione effettiva, la quale è legata alla domanda degli OAO e non a presunte inefficienze di Telecom Italia le quali, laddove presenti, sono comunque neutralizzate dalla migrazione amministrativa. L'applicazione di un approccio di valorizzazione dei costi ipotizzando la completa migrazione, laddove questa non è in realtà stata completata, costituirebbe un disincentivo per il mercato a migrare verso l'IP.

V22. Si richiama, inoltre, che la metodologia adottata già tiene conto, in ottica di una migliore efficienza, di una quota iniziale di traffico migrato superiore a quella reale (cfr. punto 60 in cui è specificato che ai fini della tariffa 2015 è stata considerata una quota di traffico VoIP assunta convenzionalmente pari al 37% alla luce del ritardo accumulato nella migrazione all'IP).”

V26. Non riscontrando pertanto motivazione alcuna a sostegno della richiesta di adottare una diversa modalità di valorizzazione della tariffa reverse, l'Autorità ritiene di confermare la metodologia proposta nello schema di provvedimento.

V27. In merito all'osservazione di TIM di cui al punto O19, si chiarisce che la tariffa reverse media è stata ottenuta sulla base dei seguenti parametri di input:

- a) prezzo minutorio del kit reverse TDM pari a 0,1039 Eurocent/minuto (valore già utilizzato nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2014-2016);
- b) prezzo minutorio del kit reverse VoIP/IP pari a 0,0060 Eurocent/minuto ottenuto dal modello *bottom-up* (cfr. §§ 73 e 77 della delibera n. 52/15/CIR⁸) considerando:
 - i) come indicato al punto 58, una percentuale di migrazione a IP pari a 48,1%, 61,5% e 54,8% rispettivamente ad inizio, fine e metà 2016;
 - ii) un numero medio di porte GbE pari a 360 (in media 1,5 porte per OAO per AGW e 15 OAO interconnessi alle 16 AGW);
 - iii) un canone annuo per porta GbE pari a 1.721,25 Euro (come approvato per il 2017 al punto V15);

⁸ “Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- iv) un traffico annuo *reverse* in IP pari a 10.356.637.046 minuti (ottenuto applicando la quota di migrazione IP annua al traffico *reverse* totale da CORE);
- c) prezzo minutorio medio per la tariffa *reverse* pari a 0,050 Eurocent/minuto, ottenuto pesando la tariffa VoIP/IP (0,0060) per la percentuale media di migrazione all'IP (54,8%) e la tariffa TDM (0,1039) per la percentuale media di traffico smaltito in TDM (45,2%).

V28. Come riportato al punto O21, TIM ritiene che venendo meno la regolamentazione del servizio di transito verrebbe meno anche la necessità di fornire il *kit reverse*. Ad avviso di TIM, considerato che nell'ultima analisi di mercato è specificato che il valore del transito non è soggetto a regolamentazione a partire dal 15 ottobre 2017, ne deriva che debba essere prevista analoga conclusione e quindi analoga durata temporale anche per il *kit reverse*. Pertanto, TIM ritiene che nel provvedimento finale dovrebbe essere specificato che il prezzo regolamentato per il *kit reverse* è applicabile fino al 14 ottobre 2017.

V29. In relazione a quanto segnalato da TIM e sopra richiamato sulla dipendenza tra servizio di transito e tariffa *reverse*, si ritiene opportuno richiamare i punti 39, D24, D26 e D27 della delibera n. 119/10/CIR in cui l'Autorità ha svolto un approfondimento sugli elementi di rete e sui costi sottostanti il servizio (enfasi aggiunta):

“La componente economica relativa all'utilizzo dei Kit (porte e circuiti di interconnessione) remunera il costo sostenuto da Telecom Italia per le porte di accesso ed i circuiti di interconnessione reverse verso la rete dell'Operatore di destinazione impiegati per lo smaltimento del traffico del servizio di transito richiesto dagli OLO.

*Telecom Italia ha rappresentato che i prezzi relativi al servizio del Fascio Reverse tengono conto del costo di più elementi: **l'utilizzo della porta nella centrale di Telecom Italia, il circuito di interconnessione utilizzato per lo smaltimento del traffico e l'utilizzo della porta nella centrale OLO per la consegna della chiamata alla rete dell'Operatore di destinazione.** Il costo per l'utilizzo della porta nella centrale di Telecom Italia e del flusso di interconnessione e le relative quantità sono state ricavate dai dati di Contabilità Regolatoria. [...]*

L'Autorità ha analizzato nel dettaglio le voci di costo riportate da Telecom Italia, con particolare riferimento alla composizione del prezzo come somma del costo del servizio di inoltro Reverse (costo per l'utilizzo della porta nella centrale di Telecom Italia e del circuito di interconnessione con gli altri operatori) e del costo per l'utilizzo della porta nella centrale dell'OLO.

L'Autorità rappresenta che, sulla base delle verifiche svolte sulla composizione dei costi/prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi dei componenti

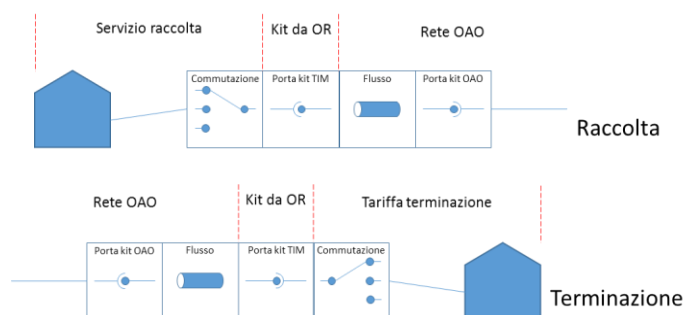


Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di rete presente nella Co.Re., **tutti i servizi di transito, indipendentemente dal livello gerarchico di interconnessione, si compongono delle prestazioni di commutazione (nei nodi di ingresso e di uscita dalla rete di Telecom Italia) e della prestazione di inoltro Reverse**. Telecom Italia ha, a tale proposito, confermato che il costo dell'inoltro Reverse non viene, dalla stessa, computato ai fini della determinazione del prezzo OIR di transito. **L'Autorità ritiene tuttavia più coerente che il prezzo del Kit Reverse remunerì Telecom Italia per il costo relativo all'utilizzo della porta di interconnessione nella centrale dell'OLO e non dell'inoltro Reverse. Quest'ultima componente dovrebbe viceversa contribuire al costo del servizio di transito**, come deducibile dalle tabelle di composizione dei costi/prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete, riportate in allegato A alla delibera n. 180/10/CONS e in allegato B alla delibera n. 417/06/CONS. Da quanto indicato nelle medesime tabelle, il fascio reverse è uno dei componenti di base per i servizi di transito, secondo dei routing factor riportati nella Contabilità Regolatoria. L'Autorità tra l'altro rileva (come confermato da Telecom Italia) che tale componente di costo (l'inoltro Reverse) non era stata precedentemente imputata al servizio in oggetto (il precedente prezzo 2009 è pari a 0,0808 Eurocent/minuto). L'Autorità ritiene in conclusione che Telecom Italia debba includere tale voce di costo nel servizio di transito, in coerenza con la modalità di presentazione del costo unitario di quest'ultimo servizio in contabilità regolatoria. Si ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia adotti detta modalità ai fini della predisposizione dei prezzi 2011".

V30. Da quanto richiamato, si rileva che la prestazione di transito della chiamata richiede le seguenti componenti (si vedano le figure seguenti):

- prestazione di commutazione;
- porta sulla centrale di commutazione di TIM verso la rete di destinazione;
- circuiti di interconnessione verso la rete di destinazione (fornito da TIM);
- porta sulla centrale della rete di destinazione (dell'OAO).





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



V31. Si ritiene, altresì, che tale suddivisione sia indipendente dalla tecnologia di interconnessione considerata (TDM o VoIP/IP).

V32. I costi relativi alle componenti di cui ai punti sub a)-c) sono remunerati attraverso la tariffa di transito. I costi relativi alla componente di cui al punto sub d) sono remunerati attraverso la tariffa *reverse*.

V33. Tale separazione appare coerente con l'attuale quadro regolamentare (con particolare riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi imposto a TIM) in quanto, come rappresentato dalla stessa TIM al punto 39 della delibera n. 92/12/CIR (enfasi aggiunta), a differenza dei costi sostenuti da TIM per la produzione dei propri servizi *wholesale*, *“il Kit di interconnessione Reverse, così come definito nella delibera n. 119/10/CIR, è il servizio che remunera Telecom Italia per il costo relativo all'utilizzo della porta di interconnessione sulla centrale dell'OLO e costituisce un costo esterno, direttamente e puntualmente rintracciabile sui conti di contabilità generale. Non risente pertanto né di eventuali overhead relativi ai costi di gestione e di struttura né di effetti derivanti da modelli di allocazione dei costi”*.

V34. La delibera n. 425/16/CONS, all'art. 5, ha revocato gli obblighi regolamentari nei mercati dei servizi di inoltra e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa precedentemente imposti a TIM dalla delibera n. 180/10/CONS. Tale revoca, ai sensi dell'art. 27, ha effetto dopo 12 mesi dalla pubblicazione della stessa delibera ossia dal 15 ottobre 2017.

V35. Tale revoca, tuttavia, non interessa il *kit reverse* per il quale già nella delibera n. 180/10/CONS l'Autorità ha osservato che *“il kit reverse costituisce un servizio accessorio al servizio di terminazione offerto dagli operatori alternativi e, in quanto tale, è soggetto alle disposizioni della delibera n. 179/10/CONS”*.

V36. In merito al fatto che il *kit reverse* costituisce un servizio accessorio al servizio di terminazione offerto dagli operatori alternativi, nella delibera n. 425/16/CONS (punto O44) la stessa TIM ha evidenziato che *“sussistono criticità inerenti al pricing delle Porte di interconnessione reverse. In particolare, [TIM] lamenta l'asimmetria nella regolamentazione dei servizi di accessori (le Porte di interconnessione ed i servizi di co-ubicazione) e chiede che sia previsto in modo esplicito che il principio di simmetria sia esteso a tutti i servizi che l'operatore di origine deve necessariamente acquistare dall'operatore di terminazione, ai fini della fruizione del servizio di terminazione,*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

lasciando alla negoziazione commerciale esclusivamente le componenti di servizio che l'operatore di origine potrebbe eventualmente realizzare autonomamente”.

V37. Si ritiene altresì opportuno riportare quanto rappresentato dall'Autorità ai punti V86, V87 e V89 della stessa delibera:

“L'Autorità accoglie la richiesta di Tiscali, di cui al punto O101, di specificare in maniera maggiormente dettagliata l'elenco dei servizi accessori alla terminazione venduti dagli OAO. Al riguardo, si evidenzia che la lista che si indica di seguito non è esaustiva, ma comprende le funzionalità per le quali si ritiene di applicare una simmetria tariffaria: i) kit d'interconnessione; ii) collocazione; iii) raccordi interni di centrale; iv) flussi d'interconnessione. A questi servizi si aggiungono gli eventuali servizi non esplicitamente indicati che sono tuttavia necessari alla fornitura del servizio di terminazione e sui quali viene lasciata alle parti libertà di negoziazione delle condizioni economiche. [...]

L'Autorità ritiene che l'estensione della simmetria tariffaria anche ai servizi accessori offerti in tecnologia TDM, così come richiesta da un operatore al punto O102, non sia proporzionata per le stesse ragioni per cui non è mai stata imposta nelle precedenti analisi di mercato, a cui si rimanda. Ciò, infatti, implicherebbe l'applicazione agli OAO degli stessi valori TDM previsti per Telecom Italia pur in una condizione di forte asimmetria delle reti, a vantaggio di Telecom stessa. L'applicazione di un regime tariffario simmetrico solo sui servizi accessori della rete IP fornisce un incentivo a Telecom Italia alla migrazione, in quanto le consente di acquistare i servizi offerti dagli OAO sulla rete IP allo stesso prezzo di quelli da essa stessa venduta, contrariamente a quanto accade con riferimento alla rete TDM laddove Telecom Italia acquista i servizi accessori dagli OAO a un prezzo superiore di quello praticato. [...]

Con il passaggio alla rete IP e, quindi, a una sostanziale simmetria architettuale l'Autorità ha optato per la scelta di sottoporre tutti gli operatori notificati a un obbligo di controllo di prezzo sui servizi accessori al fine di non introdurre potenziali disincentivi alla migrazione verso l'IP ed evitare potenziali contenziosi sul tema. L'Autorità potrà valutare la rimozione di tale obbligo una volta che sarà completato il passaggio all'IP nell'ambito del prossimo ciclo regolamentare”.

V38. Pertanto, l'art. 18 della delibera n. 425/16/CONS ai commi 4-6 ha disposto che:

“Tutti gli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 2, sono soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi accessori al servizio di terminazione su rete fissa in tecnologia IP.

I prezzi dei servizi accessori al servizio di terminazione forniti dagli operatori alternativi notificati di cui all'Art. 4, comma 2, sono uguali a quelli imposti a Telecom Italia secondo le modalità previste dal successivo Art. 24.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'obbligo di controllo dei prezzi, di cui al comma 4, si applica ai seguenti servizi accessori:

- a) kit d'interconnessione;*
- b) collocazione;*
- c) flussi d'interconnessione;*
- d) raccordi interni di centrale”.*

V39. Tanto premesso, la delibera n. 425/16/CONS, nel rimuovere gli obblighi regolamentari imposti a TIM con delibera n. 180/10/CONS nel mercato dei servizi di transito distrettuale, non solo non ha rimosso alcun obbligo inerente ai *kit reverse* (in quanto servizio accessorio al servizio di terminazione e non a quello di transito), ma ha rafforzato tale obbligo imponendo la simmetria tra tutti gli operatori notificati nei mercati della terminazione fissa. Di tale simmetria, infatti, l'Autorità tiene conto nel valutare la componente VoIP/IP del *kit reverse* (punto V27, lett. b) sub iii) laddove è utilizzato, nel modello *bottom up*, il prezzo della porta GbE approvato per TIM quale prezzo richiesto dall'OAO di terminazione per l'interconnessione alla propria rete.

V40. Ne consegue, in primo luogo, che non esiste alcun nesso regolamentare tra servizi di transito e *kit reverse*. Viceversa l'attuale quadro regolamentare prevede un obbligo simmetrico di controllo di prezzo sulle porte di interconnessione (IP) in capo a tutti gli operatori. Pertanto, nell'ambito del servizio di transito, il *kit reverse* corrisponde, per TIM, a un costo esterno che deve essere ribaltato sull'operatore di originazione senza *mark-up* commerciali. In caso contrario TIM potrebbe applicare i propri arbitrari margini sui valori delle porte di interconnessione degli OAO rendendo vana la simmetria tariffaria della terminazione e delle porte di interconnessione.

V41. Alla luce di quanto rappresentato, non si ritiene di accogliere la richiesta di TIM di de-regolamentare il servizio relativo all'utilizzo del *kit reverse*.

4.7. Servizi di emergenza e pubblica utilità

4.7.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR

60. Nell'offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto per l'accesso di abbonati dell'operatore interconnesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità una tariffa pari a 0,130 Eurocent/minuto.

61. La tariffa proposta è pari alla tariffa fissata dalla delibera n. 425/16/CONS per il servizio di raccolta delle chiamate. A tal riguardo si richiama il punto D65 della delibera n. 40/16/CIR in cui “Telecom Italia ha rappresentato che, per il servizio in esame,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'applicazione delle tariffe di terminazione BU-LRIC definite dalla delibera n. 668/13/CONS, benché indipendenti dalla tecnologia, non consentirebbe di recuperare tutti i costi sostenuti dalla società. Telecom Italia ritiene che per il completo recupero dei costi sostenuti sia necessario applicare una tariffa che tenga conto anche dei costi comuni e congiunti. A tal riguardo, Telecom Italia ritiene che il valore pubblicato nella delibera n. 668/13/CONS per il servizio di raccolta possa essere rappresentativo dei costi sostenuti per il completamento della chiamata originata sulla rete dell'operatore interconnesso e destinata ad un servizio di emergenza o di pubblica utilità. Telecom Italia ha chiesto, pertanto, che per l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità sia applicata una tariffa pari alla tariffa di raccolta delle chiamate definita dalla delibera n. 668/13/CONS".

62. Su tale aspetto, al punto D66 della delibera n. 40/16/CIR l'Autorità non ha ritenuto *"di accogliere la richiesta di Telecom Italia in quanto non in linea sia con la delibera n. 179/10/CONS, che non identifica un mercato specifico per la terminazione delle chiamate dirette ai servizi di emergenza, sia con la delibera n. 668/13/CONS, che determina un costo incrementale per la terminazione, sia con le delibere di approvazione dell'offerta 2013".*

63. Tanto premesso, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare le condizioni economiche per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità riportate nell'offerta di riferimento 2017 prevedendo una tariffa uguale alla tariffa di terminazione prevista per il medesimo anno ossia pari a 0,043 Eurocent/minuto.

4.7.2. Le osservazioni degli operatori

O22. Un OAO concorda con quanto proposto nello schema di provvedimento.

O23. Gli altri rispondenti non hanno formulato particolari osservazioni sul servizio in esame.

4.7.3. Le valutazioni dell'Autorità

V42. In assenza di specifiche osservazioni su quanto proposto nello schema di provvedimento, l'Autorità ritiene di confermare il proprio iniziale orientamento a consultazione pubblica.

V43. L'Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba modificare le condizioni economiche per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità riportate nell'offerta di riferimento 2017 prevedendo una tariffa uguale alla tariffa di terminazione vigente per il medesimo anno ossia pari a 0,043 Eurocent/minuto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4.8. Servizio di raccolta per il traffico Internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1

4.8.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR*

64. Si richiama che le condizioni economiche del servizio in oggetto prevedono che l'operatore remuneri Telecom Italia per:

- a) il servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'SGU dove è presente il Punto di Consegna (PdC);
- b) la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1;
- c) l'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s con protocollo DSS1;
- d) il raccordo trasmissivo a 2 Mbit/s;
- e) il collegamento trasmissivo a 2 Mbit/s tra il PdC e il POP dell'Operatore;
- f) il servizio di *Number Hosting*.

65. Le condizioni economiche inerenti alle componenti di servizio *d)* ed *e)* sono definite nell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata.

66. Telecom Italia ha proposto per il 2017 le seguenti condizioni economiche (poste a confronto con quelle approvate per il 2016 con delibera n. 33/17/CIR):



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2016	Proposta TIM 2017
Servizio di raccolta del traffico via SGU e via SGU Distrettuale [centesimi di Euro/minuto]	Costo minutario	0,140	0,130
Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 [centesimi di Euro/minuto]	Costo minutario	0,066	0,094
Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s [Euro]	Installazione	374,55	369,29
	Canone annuo	814,79	814,79
Number Hosting [Euro]	Attivazione	846,11	834,24
	Canone annuo	2.462,23	2.462,23

Tabella 5 – Condizioni economiche per il servizio di raccolta per il traffico Internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1 proposte da Telecom Italia per il 2017

67. **Servizio di raccolta del traffico.** Nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia dovesse applicare, essendo coinvolte le stesse componenti ed attività di rete, le tariffe per la raccolta del traffico definite al punto 19. Avendo verificato quanto premesso, si è ritenuto di approvare le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2017.

68. **Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1.** L'analisi della CORE 2015 ha confermato quanto già riportato al punto 76 della delibera n. 33/17/CIR in merito al *trend* di riduzione dei volumi rilevata dalle CORE 2007-2014, come rappresentato nella figura seguente:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

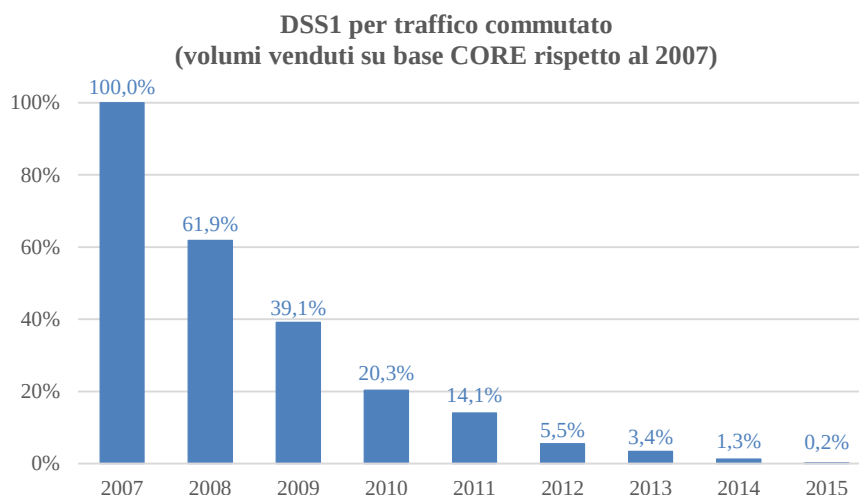


Figura 1 – Andamento dei volumi (rispetto al valore 2007) per la prestazione di consegna del traffico con protocollo DSS1

69. Tenuto conto che la suddetta contrazione dei volumi determina una eccessiva oscillazione del costo unitario ed alla luce della natura residuale del servizio, è stato ritenuto ragionevole confermare per il 2017 il valore approvato per il 2016 con delibera n. 33/17/CIR e pari a 0,066 centesimi di Euro/minuto.

70. **Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s.** In analogia all’approccio metodologico di cui al punto 45 della delibera n. 117/11/CIR, confermato nei procedimenti di approvazione delle offerte per gli anni 2012-2016, si è ritenuto di determinare le condizioni economiche del servizio in oggetto applicando ai prezzi le variazioni percentuali previste per i *kit* di interconnessione TDM a 2 Mbit/s, ossia una riduzione del contributo di installazione in linea con la riduzione del costo orario della manodopera e la conferma del canone approvato per il 2016. Avendo verificato che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia corrispondono a quanto premesso, non è stato ritenuto necessario apportare modifiche all’offerta di riferimento 2017.

71. **Number Hosting.** È stato evidenziato che al punto 53 della delibera n. 92/12/CIR si è richiamato che le condizioni economiche relative all’attivazione del servizio di *Number Hosting* sono determinate sulla base del costo orario della manodopera. Pertanto nello schema di provvedimento è stato proposto di valorizzare il contributo di attivazione sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2017. Avendo verificato che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia corrispondono a quanto premesso, non è stato ritenuto necessario apportare modifiche all’offerta di riferimento 2017. Con riferimento al canone annuo, l’Autorità ha ritenuto di non apportare modifiche al valore proposto da Telecom Italia che conferma per il 2017 il canone approvato per il 2016.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

72. Tanto premesso, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2017 prevedendo le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2016	Proposta TIM 2017	Proposta Agcom 2017	Var % Agcom 2017 vs OIR 2016	Var % Agcom 2017 vs TIM 2017
Servizio di raccolta del traffico [centesimi di Euro/minuto]	Costo minutorio	0,140	0,130	0,130	-7,1%	0,0%
Prestazione opzionale di consegna con protocollo DSS1 [centesimi di Euro/minuto]	Costo minutorio	0,066	0,094	0,066	0,0%	-29,8%
Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s [Euro]	Installazione	374,55	369,29	369,29	-1,4%	0,0%
	Canone annuo	814,79	814,79	814,79	0,0%	0,0%
Number Hosting [Euro]	Attivazione	846,11	834,24	834,24	-1,4%	0,0%
	Canone annuo	2.462,23	2.462,23	2.462,23	0,0%	0,0%

Tabella 6 – Condizioni economiche per il servizio di raccolta per il traffico Internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1 proposte dall'Autorità per il 2017 nello schema di provvedimento

4.8.2. Le osservazioni degli operatori

O24. Gli operatori rispondenti non hanno formulato particolari osservazioni sui servizi in esame.

4.8.3. Le valutazioni dell'Autorità

V44. In assenza di specifiche osservazioni su quanto proposto nello schema di provvedimento, l'Autorità ritiene di confermare il proprio iniziale orientamento a consultazione pubblica e, pertanto, ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento per il 2017 applicando le condizioni economiche riportate nella Tabella 6.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4.9. Servizio di raccolta forfetaria (FRIACO)

4.9.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR

73. Si richiama che la formula per il calcolo delle condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetaria FRIACO è la seguente: “Canone annuo = Costo Medio Unitario * Numero di Minuti DO per flusso a 2 Mbit/s * *Adjustment Ratio* + Costo Commercializzazione”. Il fattore correttivo (*Adjustment Ratio*) è dato dal rapporto tra gli *Erlang* FRIACO (0,73, valore fissato dalla delibera n. 5/02/CIR) e gli *Erlang* per circuito della tratta interessata. Il Costo Medio Unitario è dato dalla somma pesata dei costi unitari delle componenti di rete e delle attività coinvolte dal servizio oggetto di valutazione.

74. Nell'offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto un canone pari a 4.262,47 Euro/anno (-8,6% rispetto al 2016). Sebbene le condizioni economiche per il servizio FRIACO debbano essere indipendenti dalla tecnologia di interconnessione, l'offerta di riferimento 2017 riporta, ragionevolmente per mero errore materiale di inversione delle cifre decimali, che il canone nel caso di PDI VoIP è pari a 4.262,74 Euro. Si ritiene che Telecom Italia debba correggere l'offerta di riferimento prevedendo lo stesso valore in entrambi i casi.

75. Come già approvato per gli anni 2013-2016 con delibere nn. 52/15/CIR, 40/16/CIR e 33/17/CIR, nello schema di provvedimento l'Autorità ha confermato l'applicazione di un'unica tariffa per il servizio FRIACO indipendente dal livello e dalla tecnologia di consegna del traffico (TDM e VoIP/IP). A tal riguardo l'Autorità ha rivalutato le condizioni economiche del servizio FRIACO utilizzando le tariffe di raccolta fissate dalla delibera n. 425/16/CONS per il 2017.

76. Il valore ottenuto utilizzando la metodologia suddetta è sostanzialmente coincidente con quello proposto da Telecom Italia per il 2017. Nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto pertanto di approvare il canone mensile proposto da Telecom Italia.

77. Tenuto conto della necessità di correggere l'errore materiale di cui al punto 74, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2017 prevedendo un canone per il servizio FRIACO, indipendente dalla tecnologia di interconnessione, pari a 4.262,47 Euro/anno.

4.9.2. Le osservazioni degli operatori

O25. Gli operatori rispondenti non hanno formulato particolari osservazioni sui servizi in esame.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4.9.3. Le valutazioni dell'Autorità

V45. In assenza di specifiche osservazioni su quanto proposto nello schema di provvedimento, l'Autorità ritiene di confermare il proprio iniziale orientamento a consultazione pubblica e, pertanto, ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento 2017 prevedendo un canone per il servizio FRIACO, indipendente dalla tecnologia di interconnessione, pari a 4.262,47 Euro/anno.

4.10. Carrier Preselection, attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni

4.10.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR

78. Nell'offerta di riferimento Telecom Italia ha proposto, per i servizi di *Carrier Pre-Selection* (TDM/ISUP e IP/VoIP), attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto (VoIP/IP), delle condizioni economiche determinate considerando un costo orario della manodopera pari a 44,29 Euro/ora.

79. Atteso che i servizi in esame richiedono lo svolgimento di attività manuali, in continuità con la metodologia adottata nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che le relative condizioni economiche dovessero essere rivalutate utilizzando il costo orario della manodopera approvato per il 2017 pari a 44,29 Euro/ora.

80. Si è ritenuto altresì che le medesime condizioni economiche dovessero applicarsi sia nel caso di interconnessione TDM sia nel caso VoIP/IP, alla luce delle analogie nello svolgimento delle attività tra le due tecnologie.

81. Avendo verificato che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia corrispondono a quanto premesso, nello schema di provvedimento l'Autorità non ha ritenuto necessario apportare modifiche all'offerta di riferimento 2017.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Carrier Preselection					
Tipologia contributo	OIR 2016	Proposta TIM 2017	Proposta Agcom 2017	Var % Agcom 2017 vs OIR 2016	Var % Agcom 2017 vs TIM 2017
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento per singola centrale SGT o BBN/singolo PdI VoIP	9,00	8,88	8,88	-1,4%	0,0%
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento (per singola area SGU)	13,47	13,28	13,28	-1,4%	0,0%
Prove su SGU/nodi VoIP (per singola area SGU interessata)	13,47	13,28	13,28	-1,4%	0,0%
Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	4,37	4,31	4,31	-1,4%	0,0%

Tabella 7 – Condizioni economiche per il servizio di Carrier Preselection proposte dall'Autorità per il 2017 nello schema di provvedimento

Attività di configurazione delle centrali					
Tipologia contributo	OIR 2016	Proposta TIM 2017	Proposta Agcom 2017	Var % Agcom 2017 vs OIR 2016	Var % Agcom 2017 vs TIM 2017
Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati VoIP/IP: [* (numero di PdI interessati e numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate]	298,15	293,97	293,97	-1,4%	0,0%
Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN)) interessate]	12,35	12,17	12,17	-1,4%	0,0%
Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN)) interessate]	12,35	12,17	12,17	-1,4%	0,0%

Tabella 8 – Condizioni economiche per l'attività di configurazione delle centrali proposte dall'Autorità per il 2017 nello schema di provvedimento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni					
Tipologia contributo	OIR 2016	Proposta TIM 2017	Proposta Agcom 2017	Var % Agcom 2017 vs OIR 2016	Var % Agcom 2017 vs TIM 2017
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia	14,61	14,40	14,40	-1,4%	0,0%
Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione	87,60	86,37	86,37	-1,4%	0,0%
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	87,60	86,37	86,37	-1,4%	0,0%

Tabella 9 – Condizioni economiche per gli interventi a vuoto proposte dall’Autorità per il 2017 nello schema di provvedimento

4.10.2. Le osservazioni degli operatori

O26. Gli operatori rispondenti non hanno formulato particolari osservazioni sui servizi in esame.

4.10.3. Le valutazioni dell’Autorità

V46. In assenza di specifiche osservazioni su quanto proposto nello schema di provvedimento, l’Autorità ritiene di confermare il proprio iniziale orientamento a consultazione pubblica e, pertanto, ritiene che Telecom Italia debba modificare l’offerta di riferimento per il 2017 applicando le condizioni economiche riportate nelle tabelle 7, 8 e 9.

4.11. Fatturazione conto terzi

4.11.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR

82. Nell’offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto un prezzo pari a 1,08 centesimi di Euro/chiamata (+55,6% rispetto al 2016).

83. Ciò premesso si richiama che, nel provvedimento di approvazione dell’offerta 2010 (delibera n. 119/10/CIR, punto D94), l’Autorità aveva ritenuto opportuno consentire al mercato una maggiore prevedibilità dell’andamento dei prezzi del servizio in un arco



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

temporale pluriennale, tenendo conto, ai fini della valutazione del costo unitario, dei *trend* di costo degli anni successivi. Tale impostazione implica pertanto un approccio basato sul recupero dei costi su base pluriennale. La stessa metodologia è stata applicata anche per gli anni 2011 (delibera n. 117/11/CIR, punto D39), 2012 (delibera n. 92/12/CIR, punto D103), 2013 (delibera n. 52/15/CIR, punto D69), 2014 (delibera n. 40/16/CIR, punto 84) 2015-2016 (delibera n. 33/17/CIR, punto V34).

84. Nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto pertanto di continuare ad applicare la metodologia suddetta che consente il recupero su base pluriennale dei costi sostenuti da Telecom Italia garantendo una sufficiente stabilità e prevedibilità del prezzo unitario. A tal fine l'Autorità si è riservata di acquisire, nel corso del procedimento, i dati contabili relativi al 2016 in modo da aggiornare la finestra temporale al periodo 2014-2016 al fine di calcolare il nuovo valore medio.

4.11.2. Le osservazioni degli operatori

O27. Gli OAO, in generale, hanno contestato l'incremento di prezzo proposto da TIM nell'offerta di riferimento per il 2017.

O28. Un primo OAO ha auspicato che l'Autorità stabilisca un *trend* di progressiva riduzione del costo della prestazione privo di anomale fluttuazioni. Ciò, ad avviso dell'operatore, sarebbe inoltre coerente con quanto evidenziato dalla stessa Telecom Italia in materia di riduzione della componente di costo legata al *fraud management* in virtù di più efficaci politiche di prevenzione e contrasto alle frodi su NNG.

O29. Un altro operatore ritiene che la fornitura del servizio in esame non richiede alcun aggiornamento dei sistemi di *billing* preesistenti (il sistema di *billing* che viene adottato per la fatturazione conto terzi è lo stesso utilizzato per tutti gli altri servizi di fatturazione) e, pertanto, non appaiono giustificati costi aggiuntivi legati alla prestazione in esame. Tale prezzo per la fatturazione di chiamate a NNG, ad avviso dell'operatore, era stato precedentemente giustificato dal fatto che Telecom Italia attuasce anche un'attività di prevenzione contro le frodi effettuate su queste numerazioni. Tuttavia il fenomeno delle attività fraudolente su rete fissa si è significativamente ridotto negli ultimi anni e, di conseguenza, l'operatore ritiene che anche il prezzo della prestazione in esame dovrebbe ridursi.

O30. Un ulteriore rispondente ha rappresentato come, tenuto presente che le condizioni economiche del servizio di fatturazione sono state oggetto di recente rivalutazione nel procedimento di cui alla delibera n. 33/17/CIR, una sua ulteriore rivalutazione – specie se di segno positivo – basata sull'utilizzo di fonti contabili più aggiornate apparirebbe difficilmente giustificabile alla luce dei recuperi di efficienza ragionevolmente raggiunti da Telecom Italia. Alla luce di tali considerazioni, l'operatore ha chiesto all'Autorità di adottare un approccio che garantisca stabilità e prevedibilità del prezzo unitario del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio di fatturazione conto terzi evitando qualsivoglia aumento indiscriminato ed ingiustificato delle relative condizioni economiche.

O31. Un altro operatore, nell'analizzare le possibili motivazioni sottostanti l'incremento di prezzo proposto da TIM, ha richiamato che le attività di prevenzione e di contrasto alle frodi sono effettuate da tutti gli operatori e non solo da TIM. In tal senso, la prevenzione e il contrasto delle frodi risultano efficaci grazie all'azione congiunta e pluriennale di tutti gli operatori. Considerato pertanto che un aumento dei costi sottostanti il servizio sarebbe da ritenersi ingiustificato, l'operatore ha chiesto che, per il 2017, sia approvato un prezzo non superiore a quello approvato per il 2016.

O32. TIM ha richiamato che, come noto, il servizio in esame presenta un costo unitario incostante che risulta, per il 2017, superiore a quello approvato per il 2016 (0,694 Eurocent/chiamata). Ciò è imputabile al fatto che la partita di costo più importante, ovvero i costi di gestione delle frodi sulle numerazioni alto rischio, può variare sensibilmente di anno in anno, a seconda che l'impegno del personale di *Fraud Management* si concentri o meno su nuove tipologie di frodi sulle tre macro categorie di attività, ovvero frodi sulle chiamate verso NNG, chiamate verso mobile (nonché sulla tariffazione fraudolenta di giochi, suonerie, ecc.), oppure sulle chiamate verso direttrici internazionali.

O33. Ad avviso di TIM, il prezzo per la prestazione di fatturazione conto terzi per il 2017 dovrebbe essere desunto dai dati contabili più recenti disponibili (CORE 2016) e pari a 1,098 Eurocent/chiamata.

O34. In alternativa, l'applicazione della metodologia di cui al punto 82 considerando la media, ponderata sui volumi annui, dei costi unitari relativi al triennio 2014-2016 (come richiesto al punto 83 dello schema di provvedimento) fornisce un prezzo pari a 0,950 Eurocent/chiamata.

4.11.3. Le valutazioni dell'Autorità

V47. Si richiama che la prestazione in oggetto remunera Telecom Italia, a fronte dell'obbligo di fatturare per conto dell'OAo titolare delle numerazioni verso cui il traffico è raccolto dai clienti di TIM, per le seguenti componenti di costo: attività comprese nella fatturazione (personale e sistemi per la gestione dati ed emissione bollette per clientela residenziale e non residenziale), attività di controllo e gestione frodi (personale e sistemi per gestione e controllo delle frodi sui servizi a traffico, processo di gestione delle frodi *retail*). In merito alle osservazioni degli OAo di cui ai punti O27-O31, si richiama che, nel rispetto del vigente quadro regolamentare, il prezzo dei servizi accessori – quale il servizio in esame – è soggetto all'obbligo di orientamento al costo. Non si ritiene pertanto possibile accogliere le richieste degli operatori di stabilire un percorso di riduzione programmata del prezzo che esuli dall'analisi dei costi sottostanti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

V48. Come già chiarito nei precedenti provvedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, nel rispetto del principio di orientamento al costo, il prezzo della prestazione in esame è stato determinato dall'Autorità valutando costi e volumi nell'arco di una finestra temporale triennale al fine di attenuare le possibili fluttuazioni del costo unitario, come richiesto dagli stessi operatori. Tale approccio, volto a garantire una maggiore stabilità e certezza regolamentare, non può tuttavia tradursi in un mancato riconoscimento dei costi sostenuti da TIM ogniqualvolta il valore ottenuto sia superiore a quello approvato nell'anno precedente.

V49. Inoltre, con ciò rispondendo alle osservazioni degli OAO sulla inammissibilità di un prezzo unitario in aumento rispetto al 2016, occorre considerare che l'aumento del costo unitario può essere imputabile sia all'aumento della base di costo sia alla diminuzione dei volumi. A tal riguardo, come evidenziato dalla Figura 2, il servizio in esame presenta una progressiva riduzione dei volumi a fronte di una oscillazione dei costi il cui *trend* appare comunque, negli anni, in riduzione.

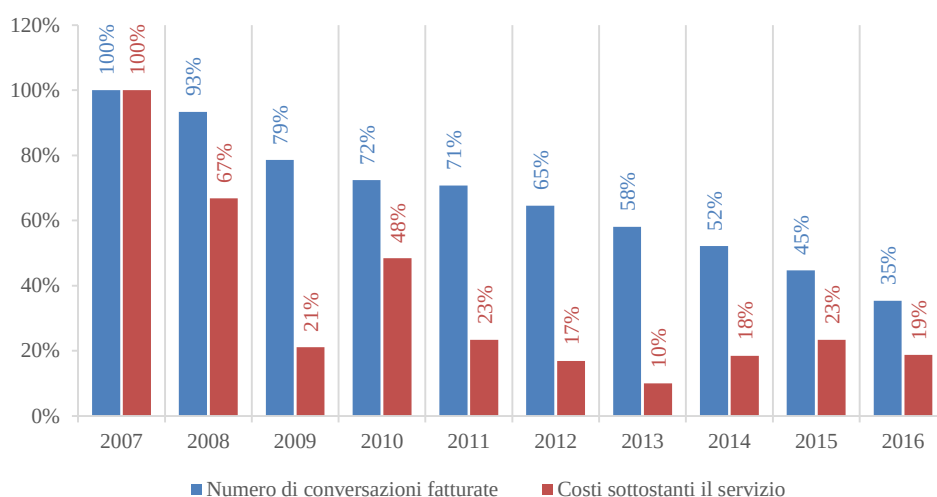


Figura 2 - Andamento (rispetto ai valori 2007) del numero annuo di conversazioni fatturate e dei costi sottostanti il servizio di fatturazione conto terzi.

V50. L'applicazione della metodologia di orientamento al costo su base triennale ha consentito di attenuare le oscillazioni del costo unitario, come evidenziato dalla Figura 3. Infatti, se fosse stato utilizzato il mero dato contabile, a partire dal 2010 (anno di prima applicazione della finestra triennale) il prezzo avrebbe subito oscillazioni annuali comprese tra -63% e +149%. Viceversa, applicando la finestra triennale, il prezzo ha subito oscillazioni annuali comprese tra -40% e +69%.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

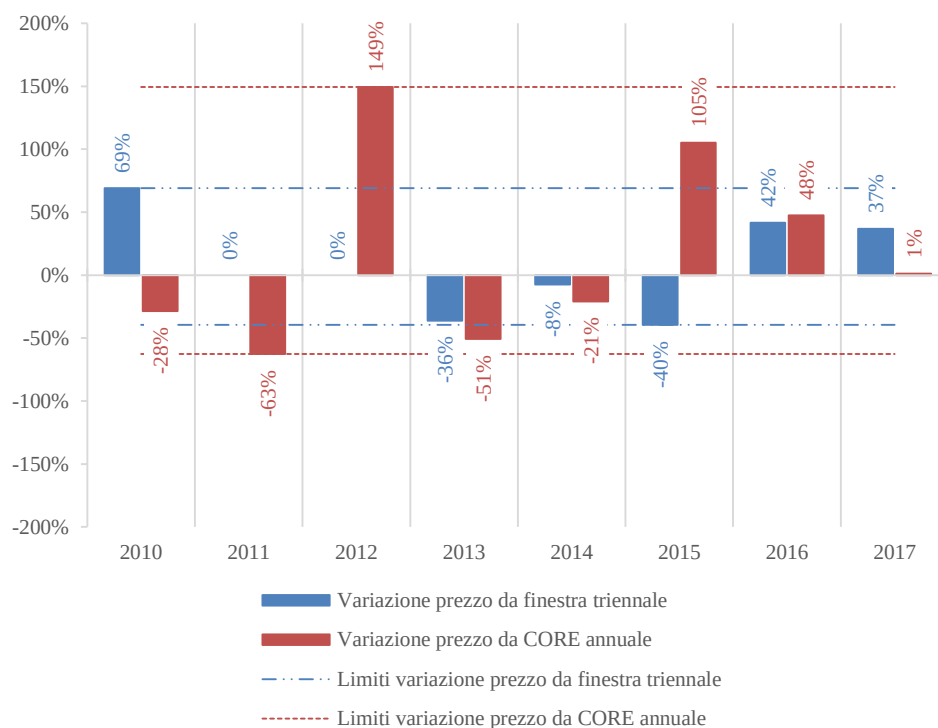


Figura 3 - Variazioni percentuali annuali del prezzo approvato considerando la finestra triennale e come derivante dalla singola CORE annuale (per il prezzo dell'anno X si considerano le CORE X-3, X-2 e X-1 per la finestra triennale e la CORE X-1 per il valore annuale).

V51. Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene opportuno continuare ad applicare la metodologia di orientamento al costo su base triennale (2014-2016) che, come rilevabile dalla Figura 3, determina per il 2017 un aumento del prezzo rispetto al 2016 pari al 37%. Appare opportuno evidenziare che il costo unitario da CORE, sebbene pressoché uguale a quello della CORE precedente (+1%), avrebbe determinato l'approvazione di un prezzo più alto come chiarito dalla Figura 4.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

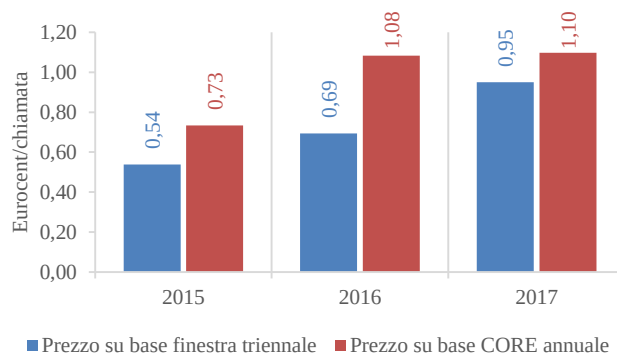


Figura 4 - Andamento del prezzo da finestra triennale e del prezzo da CORE annuale per gli anni 2015-2017 (valori in Eurocent/chiamata – per il prezzo dell’anno X si considerano le CORE X-3, X-2 e X-1 per la finestra triennale e la CORE X-1 per il valore annuale).

V52. Tanto premesso, l’Autorità ritiene di confermare l’orientamento espresso nello schema di provvedimento aggiornando la metodologia di orientamento al costo con i dati contabili riferiti all’anno 2016. L’applicazione della suddetta metodologia determina per il 2017 un prezzo pari a 0,950 Eurocent/chiamata.

V53. L’Autorità ritiene pertanto che TIM debba modificare l’offerta di riferimento per il 2017 prevedendo un prezzo per la fatturazione conto terzi pari a 0,950 Eurocent/chiamata.

4.12. Portabilità del numero tra operatori (*Number Portability*)

4.12.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 182/17/CIR

85. Nell’offerta di riferimento 2017 Telecom Italia ha proposto le medesime condizioni economiche approvate dall’Autorità per il 2014 con delibera n. 40/16/CIR.

86. A tale riguardo nello schema di provvedimento l’Autorità ha ritenuto che Telecom Italia dovesse adeguare le condizioni economiche a quanto previsto dalla delibera n. 33/17/CIR in relazione al modello *bill and keep*.

4.12.2. Le osservazioni degli operatori

O35. Gli OAO rispondenti hanno espresso apprezzamento per l’approvazione, a partire dal 2017, del modello di remunerazione c.d. *bill and keep* secondo cui ogni operatore sostiene i propri costi necessari alla realizzazione delle prestazione di NP.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

O36. Al contrario, TIM non condivide la proposta dell'Autorità di prevedere l'applicazione del *bill and keep* già a partire dal 2017. Ad avviso di TIM il *bill and keep* costituirebbe un'anticipazione rispetto al modello di instradamento denominato *direct routing* (DR) a cui, secondo quanto previsto dalle delibere dell'Autorità, il *bill and keep* dovrebbe invece essere legato. A tal riguardo TIM ha rappresentato che il passaggio al DR, raccomandato nell'ultima analisi di mercato (delibera n. 425/16/CONS), non è ancora stato implementato. Ciò comporterebbe, di fatto, il mancato riconoscimento dei costi che TIM sostiene, in qualità di *donor*, per la prestazione di NP nell'attuale modello di instradamento denominato *onward routing*. Ad avviso di TIM, tale mancato riconoscimento non sarebbe coerente con il quadro regolamentare secondo cui i costi sostenuti per garantire la fornitura di un servizio devono essere remunerati.

O37. Alla luce dell'immutato contesto regolamentare e tecnico rispetto al 2016, TIM ha chiesto che l'Autorità confermi, per il 2017, le condizioni economiche per la prestazione di NP definite nell'offerta di riferimento 2016 (ultima approvata), pari a 1,15 Euro per la quota *donating* e 1,01 Euro per la quota *donor*.

O38. TIM ha inoltre evidenziato l'opportunità di distinguere tra i seguenti due casi in cui può essere richiesta la prestazione di NP:

- a) richiesta di NP pura;
- b) richiesta di NP associata ad una richiesta di servizi di accesso.

O39. Ad avviso di TIM, nel caso *sub a*), oltre al valore definito per l'NP, dovrebbe essere considerato anche il costo di gestione dell'ordine che, essendo un costo relativo alla gestione amministrativa, rimarrebbe altrimenti in capo a TIM senza essere remunerato.

O40. Nel caso *sub b*), invece, il costo di gestione ordine è già ricompreso nei modelli di calcolo dei contributi di attivazione dei servizi di accesso (ad esempio ULL+NP, SLU+NP) e, pertanto, TIM condivide che in tali casi debba essere considerato il solo prezzo aggiuntivo associato alla prestazione di NP.

4.12.3. Le valutazioni dell'Autorità

V54. Si ritiene, a voler replicare a quanto richiesto da TIM, che è fuor di dubbio che il *bill and keep* rappresenti una soluzione efficiente per la componente di costo della NP (si richiama che il prezzo era composto da due contributi pari, rispettivamente, a 1,15 Euro e 1,01 Euro, dove il primo remunerava le attività del *donating* e il secondo del *donor*) che va a remunerazione delle attività svolte dal *donating* sulla propria rete dal momento che un cliente passa ad altro operatore. L'equivalenza, di massima, delle transazioni come *donating* e *recipient* fa sì che il saldo netto tra contributi per la NP versati e richiesti tende ad essere nullo. Tale conclusione nulla ha a che vedere con la soluzione di instradamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Quest'ultima è, invece, connessa alla componente di costo della NP che dovrebbe remunerare l'operatore *donor* per l'attività di modifica del *routing number* nel proprio DB nel modello *onward routing*. Tale attività va svolta tutte le volte che un cliente cambia operatore e consiste nel modificare, nel DB di rete intelligente di ogni operatore *donor*, l'associazione tra numero portato e "numero di instradamento - *routing number*" che indica verso quale nodo di rete deve essere instradata la chiamata.

V55. Tale attività è svolta, da ogni operatore, un numero di volte pari al prodotto tra il totale delle numerazioni (DN) di cui lo stesso è assegnatario (*donor*) e il tasso medio di portabilità annuale. È ovvio che, in qualità di assegnatario del maggior numero di DN, TIM deve svolgere, annualmente, il maggior numero di modifiche al DB.

V56. Tuttavia l'attività di cui sopra è parte integrante dell'attività connessa al trasporto di una chiamata da una rete di origine a quella di destinazione (transito) per la quale TIM chiede una remunerazione⁹ che, da ottobre 2017, è soggetta a trattativa commerciale.

V57. A tale riguardo, tenuto conto che attualmente le chiamate dirette a numeri portati sono instradate secondo il meccanismo *onward routing*, l'Autorità ha ritenuto opportuno consentire agli operatori *donor* (incluso TIM) di recuperare gli eventuali costi connessi al suddetto modello di instradamento, gestione del DB e consultazione dello stesso, allocando tali costi sulla tariffa di transito (de-regolamentata ai sensi della delibera n. 425/16/CONS). Si ritiene infatti che un simile approccio, basato sulla negoziazione delle condizioni economiche per un servizio appartenente ad un mercato *concorrenziale* (il mercato dei servizi di transito delle chiamate), risulti maggiormente incentivante per il mercato rispetto alla definizione di un contributo per la NP a mera copertura dei costi di aggiornamento dei database utilizzati per l'instradamento secondo l'*onward routing*.

V58. In aggiunta, con riferimento alla componente di costo per le attività del *donor*, **l'adozione anticipata del *bill and keep* costituisce un incentivo per gli operatori, ed in particolare TIM, all'implementazione del *direct routing*** previsto dalla delibera n. 425/16/CONS, atteso che tale modello di instradamento consentirà di evitare i costi connessi al transito senza *routing number*, verso la rete del *donor*, specifici del modello *onward routing*.

V59. In merito alle osservazioni di TIM di cui ai punti O38-O40 sul costo di gestione ordine, si richiama che lo stesso è stato definito con delibera n. 653/16/CONS rapportando i costi ammortizzati annualmente dei sistemi informativi dedicati a tale attività ai volumi di ordini smaltiti annualmente. In particolare, il montante di costi dei sistemi informativi coinvolti nelle catene processive di *provisioning* è diviso per "*la quantità di servizi a contributo wholesale e retail che prevedono la gestione dell'ordine*"¹⁰. Atteso che il

⁹ Cfr. § 20.1.1 "*Chiamata diretta a numerazioni geografiche (NG)*".

¹⁰ Cfr. § 43 della delibera n. 653/16/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contributo per la NP oggetto del presente provvedimento non prevede la gestione dell'ordine e, pertanto, non concorre a definire il denominatore del suddetto rapporto, non si ritiene di accogliere quanto richiesto da TIM.

V60. Tanto premesso, l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento riportato nello schema di provvedimento e, pertanto, si ritiene che TIM debba adeguare le condizioni economiche per la prestazione di portabilità del numero a quanto previsto dalla delibera n. 33/17/CIR in relazione al modello *bill and keep*.

5. ULTERIORI ELEMENTI EMERSI NELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

5.1. Contributo per configurazione nuove fasce di prezzo

5.1.1. *Le osservazioni degli operatori*

O41. Si richiama che nel paragrafo 4.6 del documento *“Remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi per l'accesso di clienti Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore”* allegato all'offerta di riferimento per il 2017 è indicato che:

“Al fine di recuperare gli oneri conseguenti alla realizzazione di scaglioni tariffari ad hoc e quindi alle relative attività di configurazione sui propri sistemi di tassazione degli autocommutatori numerici e/o della rete intelligente e sulle proprie procedure di billing, Telecom Italia richiede un importo una tantum per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio non presente nelle griglie di prezzo pubblicate per i diversi codici. In maniera equa, trasparente e non discriminatoria verso tutti gli operatori, l'importo aggiuntivo è pari a euro 15.000”.

O42. Un operatore ritiene che il valore economico proposto sia eccessivo e ha chiesto che lo stesso sia significativamente ridotto.

5.1.2. *Le valutazioni dell'Autorità*

V61. Si richiama che il contributo per la configurazione di nuove fasce di prezzo è stato inizialmente definito con delibera n. 417/06/CONS in cui l'Autorità ha approvato un valore pari a 15.000 Euro in luogo dei 30.000 proposti da Telecom Italia.

V62. In particolare, tenuto conto che ad avviso degli operatori *“una stima effettivamente orientata ai costi [...] porti ad un costo per centrale pari a 20-25 euro e quindi ad un costo complessivo di circa 15000€”*, al punto 753 dell'allegato A alla suddetta delibera l'Autorità ha disposto che *“sulla base delle giustificazioni di costo prodotte da Telecom*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Italia e delle considerazioni addotte dagli operatori, ritiene adeguato che si fissi come prezzo della prestazione di configurazione dei prezzi delle numerazioni 15000€ per gli anni 2007, 2008 e 2009 da praticarsi esternamente ed internamente. Tale livello di prezzo appare adeguato con le attività effettivamente svolte da un operatore efficiente e con il costo del lavoro dichiarato da Telecom Italia”.

V63. A tal riguardo, si ritiene opportuno accogliere la richiesta dell’OAO e rivalutare il contributo sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2017 (pari a 44,29 Euro/ora in luogo dei 50 Euro/ora considerati nella delibera n. 417/06/CONS) da cui si ottiene un valore pari a 13.287 Euro.

V64. Tanto premesso, si ritiene che TIM debba modificare l’offerta di riferimento per il 2017 applicando un contributo per la configurazione di nuove fasce di prezzo pari a 13.287 Euro.

5.2. Ripubblicazione dell’offerta di riferimento

5.2.1. Le osservazioni degli operatori

O43. TIM, in analogia a quanto disposto anche in ordine alla ripubblicazione delle altre offerte di riferimento, ha chiesto all’Autorità di modificare i termini previsti dall’articolo 3, comma 1, dello schema di provvedimento, da 20 a 30 giorni.

5.2.2. Le valutazioni dell’Autorità

V65. Tenuto conto di quanto già disposto con delibera n. 34/18/CIR in ordine alle tempistiche di ripubblicazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2017, si ritiene di accogliere la richiesta di TIM di cui al punto precedente. Si ritiene pertanto di modificare lo schema di provvedimento a consultazione pubblica prevedendo che TIM ripubblichi l’offerta oggetto del presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di notifica della delibera.

VISTI gli atti del procedimento e la nota predisposta dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2017 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa)

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, della delibera n. 425/16/CONS, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni dell'offerta di riferimento per l'anno 2017 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 23 novembre 2016.

Articolo 2

(Modifiche all'offerta di riferimento 2017 di Telecom Italia)

1. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2017 prevedendo per i contributi di installazione dei *Kit di interconnessione* a 2 Mbps e per il canale fonico di ampliamento di fasci esistenti le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Prezzo 2017 [Euro]
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	958,61
Ampliamento di fasci esistenti	479,30

2. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2017 prevedendo per il *Kit di interconnessione* IP un canone annuo pari a 1.721,25 Euro.
3. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2017 prevedendo per l'utilizzo del *kit reverse* le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Prezzo 2017 [Eurocent/minuto]
Utilizzo dei kit verso la rete dell'operatore terzo (<i>kit reverse</i>)	0,050

4. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2017 per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità prevedendo una tariffa pari a 0,043 Eurocent/minuto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2017 prevedendo per la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 una tariffa pari a 0,066 Eurocent/minuto.
6. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2017 prevedendo, per la prestazione di portabilità del numero tra operatori, l'applicazione del modello di *bill and keep* di cui alla delibera n. 33/17/CIR.
7. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2017 prevedendo per le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità i seguenti contributi di installazione:

Servizio	Prezzo 2017 [Euro]
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s <i>una tantum</i> (prove tecniche di interoperabilità)	958,61

8. Telecom Italia modifica il documento “Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi” per il 2017 prevedendo, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all'accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro operatore, un prezzo pari a 0,950 Eurocent/chiamata.
9. Telecom Italia modifica il documento “Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi” per il 2017 prevedendo un contributo per la “configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio non presente nelle griglie di prezzo pubblicate per i diversi codici” pari a 13.287 Euro.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica l'offerta di riferimento per l'anno 2017, relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi di cui alla presente delibera per l'anno 2017 decorrono dal 1° gennaio 2017.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia, e per quanto applicabile da parte degli altri operatori autorizzati a fornire servizi di comunicazione elettronica, delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 28 maggio 2018

Il Presidente
Angelo Marcello Cardani

Il Commissario Relatore
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario Generale
Riccardo Capecchi